Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 agosto 2013 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 20 agosto 2013** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 64

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
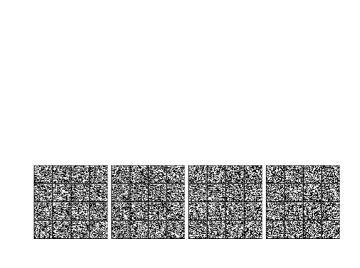
SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (pubblicazione disponibile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

Vengono qua riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2013 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 giugno 2013 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli. Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 GIUGNO 2013 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	25 marzo 2010, Maputo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Monzambico per l'esecuzione dell'iniziativa denominata "Fondo comune donatori a sostegno della riforma del SISTAFE".	21 dicembre 2010
2	10 agosto 2012, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate.	1 aprile 2013
3	8 giugno 2012, Quito Accordo di conversione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador.	3 aprile 2013
4	13 e 14 luglio 2011, Belgrado Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida.	8 aprile 2013
5	9 aprile 2013, Rabat Accordo tra il Governo del Regno del Marocco ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alle modalità di realizzazione della conversione del debito del Marocco nei confronti dell'Italia in investimenti pubblici.	9 aprile 2013
6	13 settembre 2012, Roma Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto relativo alla seconda fase del progetto di "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways (ENR)".	15 aprile 2013

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	10 agosto 2012, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Republica dell'India sul trasferimento delle persone condannate. *Legge n.183 del 26.10.12 - G.U. n.253 del 29.10.12*	1 aprile 2013
2	11 ottobre 2004, Bruxelles Secondo protocollo aggiuntivo per la modifica della Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi con Protocollo finale. *Legge n.6 del 14.01.13 - G.U. n.24 del 29.01.13*	17 aprile 2013
3	4 dicembre 2004, Pechino Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Republica Popolare Cinese *Legge n.173 del 25.09.12 - G.U. n.237 del 10.10.12*	17 aprile 2013 *Comunicato in via di pubblicazione*
4	11 luglio 2012, Roma Accordo tra la Repubblica italiana ed il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015 *Legge n. 3 del 14.01.2013 - G.U. n. 21 del 25.01.2013*	19 aprile 2013
5	26 gennaio 2012, Roma Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Islamica dell'Afghanistan. *Legge n.239 del 29.11.12 - G.U. n.8 del 10.01.13*	22 aprile 2013 *Comunicato in via di pubblicazione*
6	25 ottobre 2007, Lanzarote Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. *Legge n. 172 del 1.10.2012 - GU n. 235 del 08.10.2012*	1 maggio 2013

TABELLA 2

7	13 novembre 2009, Roma Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia. *Legge n. 212 del 14.11.2012 - GU n. 286 del 07.12.2012, suppl. ord. n.187*	1 maggio 2013
8	18 dicembre 2002, New York Protocollo opzionale alla Convenzione della Nazioni Unite contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. *Legge n. 195 del 09.11.2012 - G.U. n. 170 del 19.11.2012*	3 maggio 2013
9	27 febbraio 1996, Brdo pri Kranju Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
10	20 dicembre 1994, Chambery Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
11	16 ottobre 1998, Bled Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
12	16 ottobre 1998, Bled Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
13	20 dicembre 1994, Chambery Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013

TABELLA 2

14	20 dicembre 1994, Chambery Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Protezione della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
15	31 ottobre 2000, Lucerna Protocollo sulla composizione delle controversie. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
16	16 ottobre 1998, Bled Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo. *Legge n. 50 del 5.04.2012 - G.U n. 103 del 4.05.2012*	7 maggio 2013
17	24 agosto 2011, San Marino Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi. *Legge n. 15 del 7.02.2013 - G.U n. 43 del 20.02.2013*	1 giugno 2013

	SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE	
FIRMA: 13 e 14.07.2011	**ENTR.VIGORE: 08.04.2013**	**IN VIGORE: SI**
PAESE: SERBIA		
MATERIA: PATENTI		
POSIZIONE:	**DEPOSITO:** Busta n.	
TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, firmato a Belgrado il 13 e il 14 luglio 2011. .		
FIRMATO a: Belgrado	**il: 13 e 14 luglio 2011**	
NOT. ( ) **Italia:** **Controparte:** **Ricezione:**	**Comunicato G.U.:** **(Tabella II:)**	
DATA ENTR. VIGORE: 08.04.2013		
DURATA: cinque anni		
DEN./DEC.: si, denuncia efficace trascorsi sei mesi dalla sua ricezione.		
CLAUSOLA ENTR. VIGORE: disposizioni finali , dopo art. 10	**ADEMPIMENTI INTERNI:**	
" .....180 giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche.	Archiviazione senza ratifica presidenziale.	
Lingue ufficiali: italiano e croato	**Uff. negoziatore:** DGUE UNITÀ PAESI DEI BALCANI INCE IAI	

N. Prot. **2262**.

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado ha l'onore di rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia per proporre a nome del proprio Governo, la stipula di un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida il cui contenuto è del seguente tenore:

in lingua italiana

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la legislazione nazionale, a favore del titolare di patente di guida che acquisisce la residenza sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Articolo 3

Ai sensi del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Serbia
BELGRADO

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari, legate a conducenti disabili.
Il titolare di patente di guida serba converte la sua patente di guida senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nella Repubblica Italiana da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione della patente di guida.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie delle patenti di guida richieste.
Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui si chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio dello Stato della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene riconosciuta dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza, allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.
Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità della Repubblica di Serbia converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, l'Attestazione rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari, che contiene anche la traduzione della patente di guida. Tale Attestazione viene rilasciata, utilizzando il modello del certificato di validità ed autenticità della patente di guida allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.
Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida e il modello dell'Attestazione emessa dalle Rappresentanze diplomatico-consolari della Repubblica di Serbia costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri, per la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici;
b) nella Repubblica di Serbia il Ministero dell'Interno – Direzione della Polizia.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte Contraente per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si scambiano gli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatico-consolari inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7 nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.
Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatico-consolari presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9
Detto Accordo avrà durata di cinque anni e potrà essere rinnovato. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto e potrà essere denunciato per iscritto in ogni momento dalle Parti. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica all'altra Parte contraente.

ossia in lingua serba

Влада Републике Италије и Влада Републике Србије, у даљем тексту „Уговорне стране" с циљем подизања нивоа безбедности у друмском превозу и олакшања друмског саобраћаја на територији држава Уговорних страна, споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране узајамно признају, у сврху замене, важеће возачке дозволе које нису привременог карактера, а издате су од стране надлежних органа једне од Уговорних страна према њеном националном законодавству на име носиоца возачке дозволе који пријављује пребивалиште на територији државе друге Уговорне стране.

Члан 2.

Важење возачке дозволе коју су издали органи једне од Уговорних страна престаје да важи на територији државе друге Уговорне стране годину дана пошто власник пријави пребивалиште на територији државе друге Уговорне стране.

Члан 3.

У смислу овог споразума под термином „пребивалиште" подразумева се значење које он има према важећем националном законодавству сваке Уговорне стране.

Члан 4.

Ако власник возачке дозволе издате од стране органа у једној од Уговорних страна пријави пребивалиште на територији државе друге Уговорне стране, његова возачка дозвола ће бити замењена без додатних теоријских или практичних испита, осим у посебним случајевима, који се тичу возача са хендикепом.
Власник српске возачке дозволе може да замени своју возачку дозволу без полагања теоријских или практичних испита ако има пребивалиште у Републици Италији не дуже од четири године у моменту подношења захтева за замену возачке дозволе.
Надлежни органи могу тражити лекарско уверење о испуњењу психофизичких услова прописаних за издавање одређене категорије тражене возачке дозволе.
Да би се применио став 1. овог члана, власник возачке дозволе мора да буде оне старосне доби коју предвиђају национална законодавства која се односе на издавање категорије возачке дозволе чија се замена тражи.
Ограничења у вожњи и казне евентуално предвиђене националним законодавством Уговорних страна одрђују се у односу на датум издавања оригиналне возачке дозволе чија се замена тражи.

Члан 5.

Одредба из члана 4. став 1. примењује се искључиво на возачке дозволе издате пре него што власник добије пребивалиште на територији државе друге Уговорне стране.
Члан 4. се не примењује на возачке дозволе добијене заменом за документ издат у другој држави, а који се не може заменити на територији државе оне Уговорне стране која треба да одобри замену.

Члан 6.

У тренутку признавања возачке дозволе, нострификација важећих категорија возачких дозвола у надлежном органу Уговорних страна врши се се на основу Табела еквиваленатa, које се налазе у прилогу и чине саставни део овог споразума.
Власник возачке дозволе издате од стране надлежних органа Републике Србије замењује наведену дозволу подношењем оригинала возачке дозволе и друге неопходне документације, предвиђене важећим прописима, као и потврду издату од стране дипломатско-конзуларног представништва уз коју се прилаже и превод возачке дозволе. Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у Републици Италији издају потврду на обрасцу Сертификата о валидности и аутентичности возачке дозволе који је дат у прилогу Споразума, појединачно за сваку возачку дозволу чија се замена тражи.
Табеле еквиваленатa, списак модела возачких дозвола и образац Сертификата, које издаје дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије представљају техничке прилоге споразума, које надлежни органи Уговорних страна могу модификовати разменом нота.

Централни надлежни органи за замену возачких дозвола су следећи:

а) У Републици Италији: Министарство за инфраструктуру и саобраћај – Одељење за копнени и пловни саобраћај, информативне и статистичке системе.

б) У Републици Србији Министарство унутрашњих послова – Дирекција полиције.

Члан 7.

У поступку замене возачких дозвола, надлежни органи једне од Уговорне стране одузимају оригиналну возачку дозволу и враћају је надлежном органу друге Уговорне стране преко дипломатско–конзуларних представништава.

Члан 8.

Надлежни орган Уговорне стране која обавља поступак замене могу затражити званични превод возачке дозволе. Исти тај орган, посредством дипломатско-конзуларних представништава, тражи од надлежних органа друге Уговорне стране информације у случају сумње у валидност и аутентичност возачке дозволе и података који су у њој наведени.

Члан 9.

Централни надлежни орган Уговорне стране којој пристигне возачка дозвола одузета по основу замене обавештава другу Уговорну страну у случају да у документу има неправилности у погледу валидности или аутентичности, као и у погледу података који су у њој наведени. Те информације преносе се увек дипломатским каналима.

Члан 10.

Уговорне стране најмање два месеца пре ступања на снагу овог споразума, размењују адресе централних надлежних органа на које ће дипломатско-конзуларна представништва слати возачке дозволе одузете у складу са чланом 7. као и информације поменуте у чл. 8. и 9.
Уговорне стране саопштавају и адресе својих дипломатско-конзуларних представништава на територији државе друге стране која ће посредовати у процедурама поменутим у чл. 7, 8. и 9.
Наведени Споразум важиће пет година и моћи ће да се обнавља. Годину дана пре истека, Уговорне стране ће покренути консултације везане на његову обнову. Овај Споразум се може мењати писменим путем и узајамним договором а било која од Страна ће моћи да га откаже писменим путем у сваком тренутку. Његово важење ће престати шест месеци након што друга Уговорна страна прими обавештење о томе.

Qualora il Governo della Repubblica di Serbia concordi con quanto precede, la presente Nota, con gli allegati tecnici, di cui sono parte integrante, costituirà un Accordo, per scambio di Note, tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, che entrerà in vigore centottanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

L'Ambasciata della Repubblica Italiana a Belgrado si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia i sensi della Sua più alta considerazione.

Belgrado il 13-07-2011

AMBASCIATA D'ITALIA BELGRADO

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani

(da applicare alle domande di conversione presentate fino al 18/01/2013)

SERBIA	ITALIA
A1	A1
A2	A1
A	A
B1	---------
B	B
BE	B
C1	B
C1E	B
C	C
CE	CE
D1	B
D1E	B
D	D
DE	DE
CE+D	CE+DE

....

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

ITALIA	SERBIA
A1	A1, M, AM
A	A,A1,A2,AM,M
B **(conseguita prima del 01.01.1986)***	B,B1,A,A1,A2,AM,M
B (conseguita dal 01.01.1986 in poi)*	B,B1,A1,M,AM
BE	BE
C	C,C1,B,B1,A1,M,AM
CE	CE
D	D,D1,B,B1,A1,M,AM
DE	DE
CE+D	CE+DE

*la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	SERBIA
B1	B1
C1	A1,B,C1
D1	A1,B,D1

III TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Serbia in documenti italiani

(da applicare alle domande di conversione presentate a partire dal 19/01/2013, data di entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE)

SERBIA	ITALIA
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	B
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
CE+D	CE+DE

....

Qualora sia stata convertita una patente serba delle categorie B1, C1, C1E, D1; D1E prima del 19/01/2013, e quindi applicando la I Tabella di equipollenza, è possibile ottenere, su richiesta dell'interessato, una patente di guida italiana per conversione di quella serba già convertita e restituita all'Autorità competente. Oltre alla documentazione di rito, è necessario presentare un'attestazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica competente, da cui risulti la categoria o le categorie serbe possedute all'atto dell'emissione della patente italiana, non convertite in precedenza perché non previste dalla Tabella I. La richiesta di conversione in tal caso deve essere effettuata entro tre anni dal rilascio per conversione della patente italiana.

IV TABELLA DI EQUIPOLLENZA

per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti serbi

(da applicare alle patenti italiane rilasciate conformemente alla direttiva 2006/126/CE)

ITALIA	SERBIA
A1	A1, M, AM
A2	A1,A2,AM,M
A	A,A1,A2,AM,M
B1	B1
B **(conseguita prima del 01.01.1986)***	B,B1,A,A1,A2,AM,M
B (conseguita dal 01.01.1986 in poi)*	B,B1,A1,M,AM
BE	BE
C1	C1, B, B1, A1, M, AM
C1E	C1E
C	C,C1,B,B1,A1,M,AM
CE	CE
D1	D1, B, B1, A1, M, AM
D1E	D1E
D	D,D1,B,B1,A1,M,AM
DE	DE
CE+D	CE+DE

*la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Serbia

1) modello di patente su supporto cartaceo con sigla "SRB", con lo stemma ed il nome della Repubblica di Serbia, rilasciato dall'agosto del 2006. Non è più valido a partire dal 10 giugno 2014; pertanto a decorrere da tale data le patenti serbe redatte su questo modello non vengono più convertite.
2) Modello di patente su supporto plastificato (tipo *card*) con sigla "SRB", in vigore dal gennaio 2011.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

3) modello di patente MC 701 /C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

4) modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1.Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

7) modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "*patente di guida*"è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1. maggio 2004.
10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del documento non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.

PROMENA PREBIVALIŠTA

br.

M. P.

Datum

Potpis

PRODUŽENO VAŽENJE VOZAČKE DOZVOLE

do g.

M. P.

Potpis

MERA BEZBEDNOSTI ILI ZAŠTITNA MERA

ZABRANJENO JE DA UPRAVLJA MOTORNIM VOZILOM

KATEGORIJE

od do

M. P.

Datum

Potpis

ZABRANJENO JE DA UPRAVLJA MOTORNIM VOZILOM

KATEGORIJE

od do

M. P.

Datum

Potpis

CP00000000

REPUBLIKA SRBIJA

SRB

VOZAČKA DOZVOLA

PERMIS DE CONDUIRE

CP00000000

1. Prezime
2. Ime
3. Datum i mesto rođenja
4. Jedinstveni matični broj
5. Prebivalište (mesto)

FOTOGRAFIJA VOZAČA 35 x 45 mm

Potpis vozača

6. Izdata od
7. U dana g.
8. Važi do g.

Br.

M. P. Potpis

	KATEGORIJA VOZILA ZA KOJU VAŽI VOZAČKA DOZVOLA	
A	Motocikli	M. P.
B	Motorna vozila, osim motocikla, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg i čiji broj sedišta ne računajući sedište vozača, ne prelazi osam	M. P.
C	Motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg	M. P.
D	Motorna vozila za prevoz lica koja, pored sedišta za vozača, imaju više od osam sedišta	M. P.
E	Skupovi vozila čija vučna vozila spadaju u kategoriju B, C ili D, a sami skupovi ne spadaju u kategoriju tih vučnih vozila	M. P.
	OGRANIČENJE	

SRB
DRIVING LICENCE
specimen
1.
2
3.
4a
4b.
4c.
5.
9.

13
(14.)
9.
10.
11.
12.
AM
A1
A2
A
B1
B
BE
C1
C1E
C
CE
D1
D1E
D
DE
F
M
12.

VIDIMAZIONI ANNUALI 5

SOSPENSIONI DELLA PATENTE 6

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

NOTE:

(1) anche se trainante rimorchio leggero (fino a 7,5 q.li a pieno carico).
(2) anche se trainante rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice e tale che il peso a pieno carico dei 2 veicoli non superi i 35 q.li.
(3) la patente di categoria B abilita anche alla guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.
(4) la guida dei motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 7° dell'art. 2 della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

I.P.S.-OFFICINA C.V.-ROMA

Mod. MC 701/MEC

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

I

PATENTE DI GUIDA

PERMIS DE CONDUIRE

2

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita

4. Residenza

Via

FIRMA DEL TITOLARE

Il Funzionario della Motorizzazione Civile

Uff. Prov. di

5. Rilasc. dal Prefetto di ....

6. il ....

7. Valevole fino a ....

Patente N.

IL PREFETTO

....

Marca da bollo e timbro

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA 3

....

....

Data ....

Firma ....

....

....

Data ....

Firma ....

FAC-SIMILE

(4) VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA 4

A

Motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali.

B

Motoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li; autovetture, autoveicoli per trasp. promiscuo, autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 35 q.li (1) (2) (3).

C

Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li; trattori stradali (1).

D

Autobus (1).

E

Autoveicoli di ctg. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rimor. eccod. i relativi limiti di ctg.; autosnodati (solo per ctg. C o D).

Vedere note a pag. 6

FAC-SIMILE
Data
Firma
E 0000000
REPUBBLICA ITALIANA
PATENTE DI GUIDA

REPUBBLICA ITALIANA
PATENTE DI GUIDA
SOSPENSIONI DELLA PATENTE
CONFERME DI VALIDITÀ
FAC SIMILE

I
PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
5.
7.
8.
9.
FACSIMILE

9.
10.
11.
12.
A1
A
B
C
D
DE
FACSIMILE
AB 0000000

Nuovo modello in uso dal 2005 da:
AB 3.300.301

Denominato come il precedente:
MC 720F

Differenza dal precedente:
la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei nuovi 10 Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004

Nuovo modello in uso dal 2007 dal numero stampato:
AC 1.000.001

Denominato come il precedente:
MC 720F

Differenza dal precedente:
il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro, è realizzato in laser engraving, rilevabile al tatto

(carta intestata della Rappresentanza diplomatica serba)

CERTIFICATO DI VALIDITA' E AUTENTICITA'
DELLA PATENTE DI GUIDA N.

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:
NOME____________________COGNOME___________________________
DATA DI NASCITA__________________________
LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione)____________________

3) **TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA** (allegata fotocopia fronte-retro)
TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

4) **EVENTUALI PRESCRIZIONI:** (ad es. obbligo lenti, protesi acustiche, ecc.):
____
____
4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il ________________
5) Data del primo conseguimento:____________________
6) La patente deriva* / non deriva* da conversione di altra patente estera rilasciata da ____.

FIRMA DEL CONSOLE E TIMBRO

(*) barrare il caso che non ricorre

I ТАБЕЛА ЕКВИВАЛЕНАТА

за замену возачких дозвола издатих у Србији у италијанске документе (примењује се на захтеве за замену предате до 18.1.2013. године)

СРБИЈА	ИТАЛИЈА
A1	A1
A2	A1
A	A
B1	----
B	B
BE	B
C1	B
C1E	B
C	C
CE	CE
D1	B
D1E	B
D	D
DE	DE
CE+D	CE+DE

II ТАБЕЛА ЕКВИВАЛЕНАТА
за замену возачких дозвола издатих у Италији у српска документа

ИТАЛИЈА	СРБИЈА
A1	A1, M, AM
A	A, A1, A2, AM, M
B (издате пре 1.1.1986.)	B, B1, A, A1, A2, AM, M
B (издате 1.1.1986 и после)	B, B1,A1, M, AM
BE	BE
C	C, C1, B, B1, A1, M, AM
CE	CE
D	D, D1, B, B1, A1, M, AM
DE	DE
CE+D	CE+DE

италијанска дозвола B категорије важи и за управљање мотоциклом, без ограничења, ако је добијена (на основу испита или заменом) до 01.01.1986. године

ЕВЕНТУАЛНЕ ПОДКАТЕГОРИЈЕ ИЗДАТЕ У ИТАЛИЈИ ОД 1.7.1996. ГОДИНЕ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ МИНИСТАРСКЕ УРЕДБЕ од 29.3.1999. ГОДИНЕ

ИТАЛИЈА	СРБИЈА
B1	B1
C1	A1, B, C1
D1	A1, B, D1

III ТАБЕЛА ЕКВИВАЛЕНАТА

за замену возачких дозвола издатих у Србији у италијанске документе (примењује се на захтеве за замену поднате почев од 19.1.2013. године, што је датум ступања на снагу Директиве 2006/126/CE)

СРБИЈА	ИТАЛИЈА
A1	A1
A2	A2
A	A
B1	B1
B	B
BE	B
C1	C1
C1E	C1E
C	C
CE	CE
D1	D1
D1E	D1E
D	D
DE	DE
CE+D	CE+DE

Уколико је већ била замењена српска дозвола категорија B1, C1, C1E, D1, D1E пре 19.1.2013. године, уз примену Табеле еквивалената II могуће је, на захтев странке, добити италијанску возачку дозволу заменом српске дозволе која је већ замењена и враћена надлежном органу. Осим прописане документације, потребно је приложити потврду издату од стране надлежног дипломатског предстасвништва из које се виде српске категорије које је возач имао у тренутку издавања италијанске дозволе, али нису тада убележене, јер нису биле предвиђене Табелом еквивалената I. Захтев за таквом заменом мора бити поднет у року од три године од издавања претходно замењене италијанске дозволе.

IV ТАБЕЛА ЕКВИВАЛЕНАТА

за замену возачких дозвола издатих у Италији у српске документе
(примењује се на италијанске дозволе издате у складу са
Директивом 2006/126/CE)

ITALIJA	SRBIJA
A1	A1, M, AM
A2	A1, A2, AM, M
A	A, A1, A2, AM, M
B1	B1
B (издата пре 1.1.1986)	B, B1, A, A1, A2, AM, M
B (издата после 1.01.1986)	B, B1, A1, M, AM
BE	BE
C1	C1, B, B1, A1, M, AM
C1E	C1E
C	C, C1, B, B1, A1, M, AM
CE	CE
D1	D1, B, B1, A1, M, AM
D1E	D1E
D	D, D1, B, B1, A1, M, AM
DE	DE
CE+D	CE+DE

италијанска дозвола B категорије важи и за управљање мотоциклом, без ограничења, ако је добијена на основу испита или заменом до 1.1.1986. године.

МОДЕЛИ ВОЗАЧКИХ ДОЗВОЛА

Обрасци возачких дозвола које се издају у Србији:
1) Образац возачке дозволе на картонској подлози са скраћеницом »SRB«, са грбом и називом Републике Србије, који се издаје од августа 2006. године, неће више важити почев од **10.6.2014. године**; стога, од овог датума па на даље српске дозволе издате на овом обрасцу не могу се више заменити.
2) Образац возачке дозволе на пластификованој подлози (тип **картице**), са скраћеницом »SRB«, на снази од јануара 2011. године.

Обрасци возачких дозвола које се издају у Италији, по хронолошком реду:

1) Образац MC701/MEC. Орган који издаје: префект,
2) Образац MC701/N. Орган који издаје: префект,
3) Образац MC701/C. Орган који издаје: префект,
4) Образац MC701/D. Орган који издаје: префект,
5) Образац MC701/E. Орган који издаје: M.C.T.C. (Дирекција за возачка питања и концесиони саобраћај),
6) Образац MC701/F, издаје се од 01. јула 1996. године у складу са Директивом ЕЕЗ број 91/439. Орган који издаје: M.C.T.C.
7) Образац MC701/F. Бројчани подаци садржани на страни 2 промењени су у односу на образац под бројем 6. Орган који издаје: M.C.T.C.
8) Образац MC 720 F у складу са Директивом 96/47. Издаје: M.C.T.C.
9) Образац MC 720 F у складу са Директивом 96/47. Издаје: M.C.T.C. Од претходног се разликује утолико што је натпис »возачка дозвола« наведен и на језицима десет земаља које су ушле у ЕУ 1. маја 2004. године
10) Образац MC 720 F у складу са Директивом 96/47. Издаје M.C.T.C. Од претходног из тачке 9) разликује се утолико што број десно доле на полеђини документа није одштампан, већ се утискује ласерским гравирањем и осећа се на додир.

PROMENA PREBIVALIŠTA

________ br. ________ M. P.

Datum ________

Potpis

PRODUŽENO VAŽENJE VOZAČKE DOZVOLE

do ________ g. M. P.

Potpis

MERA BEZBEDNOSTI ILI ZAŠTITNA MERA

ZABRANJENO JE DA UPRAVLJA MOTORNIM VOZILOM KATEGORIJE ________

od ________ do ________ M. P.

Datum ________

Potpis

ZABRANJENO JE DA UPRAVLJA MOTORNIM VOZILOM KATEGORIJE ________

od ________ do ________ M. P.

Datum ________

CP00000000 Potpis

REPUBLIKA SRBIJA

SRB

VOZAČKA DOZVOLA

PERMIS DE CONDUIRE

CP00000000

1. Prezime ________
2. Ime ________
3. Datum i mesto rođenja ________
4. ________ Jedinstveni matični broj
5. ________ Prebivalište (mesto)

FOTOGRAFIJA VOZAČA 35 x 45 mm

Potpis vozača

6. Izdata od ________
7. U ________ dana ________ g.
8. Važi do ________ g.

Br. ________

M. P. Potpis

	KATEGORIJA VOZILA ZA KOJU VAŽI VOZAČKA DOZVOLA	
A	Motocikli	M. P.
B	Motorna vozila, osim motocikla, čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg i čiji broj sedišta ne računajući sedište vozača, ne prelazi osam	M. P.
C	Motorna vozila za prevoz tereta čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg	M. P.
D	Motorna vozila za prevoz lica koja, pored sedišta za vozača, imaju više od osam sedišta	M. P.
E	Skupovi vozila čija vučna vozila spadaju u kategoriju B, C ili D, a sami skupovi ne spadaju u kategoriju tih vučnih vozila	M. P.
	OGRANIČENJE:	

SRB
specimen
1.
2
3.
4a.
4b.
4c.
5.
9.

13
(14)
9.
10.
11.
12.
AM
A1
A2
A
B1
B
BE
C1
C1E
C
CE
D1
D1E
D
DE
F
M
12.

VIDIMAZIONI ANNUALI 5

SOSPENSIONI DELLA PATENTE 6

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

NOTE:

(1) anche se trainante rimorchio leggero (fino a 7,5 q.li a pieno carico).
(2) anche se trainante rimorchio non leggero con peso a pieno carico non eccedente il peso a vuoto della motrice e tale che il peso a pieno carico dei 2 veicoli non superi i 35 q.li.
(3) la patente di categoria B abilita anche alla guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.
(4) la guida dei motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 7° dell'art. 2 della L. 14-2-74 num. 62 è subordinata ad apposita autorizzazione.

IPS-OFFICINA C.V.-ROMA

Mod. MC 701/MEC

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

I

PATENTE DI GUIDA

PERMIS DE CONDUIRE

2

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Residenza

Via

FIRMA DEL TITOLARE

Il Funzionario della Motorizzazione Civile

Uff. Prov. di

5. Rilasc. dal Prefetto di ....
6. il ....
7. Valevole fino a ....

Patente N.

IL PREFETTO

....

Marca da bollo e timbro

CAMBIAMENTI DI RESIDENZA 3

....

....

Data ....

Firma ....

....

....

Data ....

Firma ....

FAC-SIMILE

(4) VEICOLI PER I QUALI LA PATENTE È VALIDA 4

A Motoveicoli di peso a vuoto fino a 4 quintali.

B Motoveicoli di peso a vuoto sup. a 4 q.li; autovetture, autoveicoli per trasp. promiscuo, autocarri e autoveicoli uso speciale o trasporti specifici di peso a pieno carico fino a 35 q.li (1) (2) (3).

C Autocarri, autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico oltre 35 q.li; trattori stradali (1).

D Autobus (1).

E Autoveicoli di ctg. B, C, D, per cui il cond. è abilitato, con rimor. ecced. i relativi limiti di ctg.: autosnodati (solo per ctg. C e D).

Vedere note a pag. 8

FAC-SIMILE
REPUBBLICA ITALIANA
PATENTE DI GUIDA
Modello delle
COMUNITÀ EUROPEE
E 0000000

1. Cognome
2. Nome
3. Data e luogo di nascita
4. Indirizzo

Gruppo sanguigno

FIRMA DEL TITOLARE

5. Rilasciata dal Prefetto di
6. il
7. Valevole fino al
8. Patente N.

IL PREFETTO

FACSIMILE

FAC-SIMILE

REPUBBLICA ITALIANA
PATENTE DI GUIDA
I
FAC SIMILE
F 0000000

I
PATENTE DI GUIDA
REPUBBLICA ITALIANA
1.
2.
3.
4a.
4c.
5.
7.
8.
9.
FACSIMILE

9.
10.
11.
12.
A1
A
B
C
D
CE
DE
FACSIMILE

Nuovo modello in uso dal 2005 da:
AB 3.300.301

Denominato come il precedente:
MC 720F

Differenza dal precedente:
la dicitura "patente di guida" è riportata anche nelle lingue dei nuovi 10 Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004

Превод:

Нови образац у употреби од 2005. године од броја:
AB 3.300.301

Сачуван исти назив са претходног обрасца:
MC 720F

Разликује се од претходне:
По томе што је натпис „возачка дозвола" наведен и на језицима десет земаља које су ушле у ЕУ 1. маја 2004. године
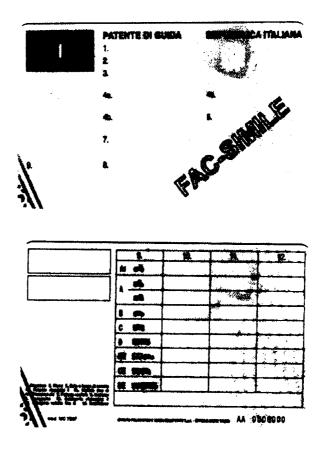
Nuovo modello in uso dal 2007 dal numero stampato:
AC 1.000.001

Denominato come il precedente:
MC 720F

Differenza dal precedente:
il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro, è realizzato in laser engraving, rilevabile al tatto

Превод:

Нови образац у употреби од 2007. од штампаног броја:
AC 1.000.001

Сачуван исти назив са претходног обрасца:
MC 720F

Разликује се од претходне:
По томе што број у доњем десном углу на полеђини документа није одштампан већ се утискује ласерским гравирањем и осећа на додир

(Меморандум српског дипломатског представништва)

СЕРТИФИКАТ О ВАЖЕЊУ И АУТЕНТИЧНОСТИ
ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ БР...........

1) ЛИЧНИ ПОДАЦИ НОСИОЦА ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ:

ИМЕ____________________,ПРЕЗИМЕ____________________

ДАТУМ РОЂЕЊА________________

МЕСТО РОЂЕЊА (и националност)____________

2)**ПРЕВОД ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ** (у прилогу фотокопија предње и задње стране):
ПРЕВОД ПРЕДЊЕ СТРАНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

ПРЕВОД ЗАДЊЕ СТРАНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

3)ЕВЕНТУАЛНА ОГРАНИЧЕЊА: (нпр. обавезна сочива, акустичка помагала итд)____
____

4) Дозвола је аутентична и у року важења. Истиче дана_________
5) Датум првог издавања______________________
6) Дозвола потиче/не* потиче од замене друге стране дозволе, издате од ____

ПОТПИС КОНЗУЛА И ПЕЧАТ

(*) прецртати неважећи појам

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 25.03.2010	**ENTR.VIGORE:** 21.12.2010	**IN VIGORE:** SI
PAESE: MOZAMBICO		
MATERIA: Cooperazione allo Sviluppo		
POSIZIONE:	**DEPOSITO:** Busta n.	
TITOLO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione dell'iniziativa denominata "fondo comune donatori a sostegno della riforma del SISTAFE"		
FIRMATO a: Maputo	**il:** 25.03.2010	
PROVV.LEG.: =	**G.U.:**	
NOT. **Italia:** 22.06.2010 **Controparte:** 21.12.2010 **Ricezione:** 07.02.2011	**Comunicato G.U.:** **(Tabella II:)**	
DATA ENTR. VIGORE: "Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'accordo"		
DURATA: 36 mesi		
DEN./DEC.: in qualsiasi momento tramite Nota Verbale		
NOTE: **VD.:**		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 10	**ADEMPIMENTI INTERNI:**	
"Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'accordo"	**Ratifica senza Legge di autorizzazione**	
Lingue ufficiali: Italiano e portoghese	**Uff.negoziatore:** DGCS - IV	
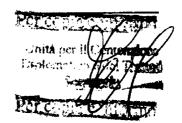
ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

Per l'esecuzione dell'iniziativa denominata "Fondo Comune Donatori a Sostegno della Riforma del SISTAFE"

Il Governo della Repubblica Italiana, d'ora in avanti chiamato Italia, per mezzo del Ministero degli Affari Esteri – DGCS (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo), e il Governo della Repubblica del Mozambico, d'ora in avanti chiamato Mozambico, congiuntamente denominati "le Parti";

VISTO l'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo firmato tra le Parti l'11 ottobre 1996;

CONSIDERATO che le Parti hanno congiuntamente concordato di avviare un'azione di sostegno allo sviluppo del Sistema Statistico Nazionale;

RITENUTO opportuno sostenere l'attuazione delle riforme statali del Mozambico attraverso un contributo finanziario allocato al Fondo Comune d'ora in avanti denominato Fondo Comune Donatori a Sostegno della Riforma del SISTAFE;

TENUTO CONTO del Memorandum of Understanding, che delinea i principi ed le norme che regolano la gestione del Fondo Comune Donatori per la realizzazione del Fondo Comune che comprendono, tra l'altro, le modalità di acquisto di beni e servizi, di revisione contabile, di predisposizione dei rapporti informativi e finanziari, di monitoraggio e valutazione così come della gestione finanziaria;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

DEFINIZIONI

Nel presente Accordo sono utilizzati i seguenti termini con il seguente significato:

Programma	la realizzazione ed esecuzione della riforma del SISTAFE
Progetto	il contributo dell'Italia al "Fondo Comune Donatori a sostegno del SISTAFE"
Parti	il Governo della Repubblica Italiana (GRI) e il Governo della Repubblica del Mozambico (GM)
MAE-DGCS	Ministero degli Affari Esteri Italiano - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
UTRAFE	Unità Tecnica per la Riforma della Gestione delle Finanze Pubbliche
MF	Ministero delle Finanze del Mozambico
MINEC	Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione del Mozambico
SISTAFE	Sistema di Gestione delle Finanze Pubbliche
MoU	il Memorandum of Understanding tra il Governo della Repubblica del Mozambico ed i Governi partner per l'esecuzione del Programma attraverso la creazione del Fondo Comune
FC	Fondo Comune Donatori

Articolo 2

BASI DELL'ACCORDO

1. Le prerogative e le competenze di ciascuna delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo firmato tra le Parti in data 11 ottobre 1996.

2. Questo accordo adotta come parte integrante del proprio testo gli articoli e le clausole del MoU, citato nel preambolo del presente Accordo.

Articolo 3

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Progetto si propone di contribuire alla realizzazione della riforma del SISTAFE con un finanziamento al Fondo Comune, destinato a rispondere alle necessità di modernizzare il sistema di gestione delle finanze pubbliche del Mozambico.

Articolo 4

FINANZIAMENTO ITALIANO

L'Italia, sulla base del presente Accordo, approverà ed erogherà a favore del Governo del Mozambico un finanziamento di € 700.000 come contributo per la realizzazione del Programma.

1. Il finanziamento verrà depositato in conformità alle procedure descritte nel MoU.

2. L'importo del finanziamento sarà versato dal MAE-DGCS con le seguenti modalità:

   a) una prima quota, pari a € 400.000 verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

   b) la seconda quota annuale, pari a € 300.000 sarà erogata in conformità a quanto stabilito dagli Articoli 9 e 10 del MoU.

Articolo 5

MODALITÀ D'UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO ITALIANO

Il contributo italiano verrà utilizzato secondo le procedure identificate nel MoU.

Articolo 6

CLAUSOLA DI GARANZIA

Il Mozambico garantisce che il MAE-DGCS sarà tenuto estraneo da qualsiasi eventuale controversia, derivante dall'esecuzione di uno o più contratti, che dovesse insorgere nel corso del programma.

Articolo 7

DENUNCIA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte. La denuncia verrà comunicata all'altra Parte per mezzo di Nota Verbale, ove verranno illustrati i motivi che conducono a ritenere impossibile la realizzazione del Programma.

Articolo 8

EMENDAMENTI

Le Parti, di comune accordo, potranno apportare in ogni momento emendamenti al presente Accordo attraverso scambio di Note.

Articolo 9

CONTROVERSIE

Eventuali controversie sull'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo saranno sottoposte alla valutazione delle Parti per una soluzione per via diplomatica.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'accordo.

2. Il presente Accordo avrà una validità di 36 mesi a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora, alla scadenza del suddetto termine, le attività del programma non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione del periodo di validità del presente Accordo nei limiti dell'importo previsto al precedente art. 4.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo il 25/03/2010 in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Mozambico
Carlo Lo Cascio	[illegible]

Ministero degli Affari Esteri
Segreteria Generale
Unità per il Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

050/P/218243

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica del Mozambico ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica del Mozambico per l'esecuzione dell'iniziativa denominata 'Fondo comune donatori a sostegno della riforma del Sistafe', firmato a Maputo il 25.03.2010.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'articolo 10 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Conformemente a detto art. 10, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due Note Verbali con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'espletamento delle rispettive procedure interne.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica del Mozambico gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 22 GIU. 2010

(Timbro: Ministero degli Affari Esteri)

All'Ambasciata della
Repubblica del Mozambico
Via Filippo Corridoni, 14
00195 Roma

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

N/Ref. 14254 **/DEA /MINEC/ /2010** **Maputo, 21 de Dezembro de 2010**

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique apresenta os seus cumprimentos à Embaixada da República Italiana em Maputo e tem a honra de informar que, o Acordo entre o Governo da República de Moçambique e Governo da República Italiana para a execução da iniciativa denominada "Fundo Comum Doadores para o Apoio à Reforma do SISTAFE", assinado a 25 de Março de 2010, em Maputo, foi **ratificado** pelo Conselho de Ministros, na sua 46ª Sessão Ordinária realizada no dia 21 de Dezembro de 2010, ao abrigo do disposto na alínea g) do número 1 do artigo 204 da Constituição da República.

A presente notificação é feita nos termos e para os efeitos estabelecidos no número (1) do Artigo 10 do acordo em apreço.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique aproveita esta oportunidade para reiterar a Embaixada da República Italiana em Maputo os protestos da sua mais elevada consideração.

À

Embaixada da República Italiana

MAPUTO

6511/142936

ASSEGNAZIONE	T	V
Ambasciatore	☐	☐
Consigliere	☐	☐
1° Segretario	☐	☐
Amministrazione	☐	☐
Consolare	☐	☐
Archivio / Cifra	☐	☐
Culturale	☐	☐
Informatica /Traduzione	☐	☐
Commerciale	☐	☐
UTL - Cooperazione	☒	☐
Segreteria / Centralino	☐	☐
Atti	☐	☐
	☐	☐

Ambasciata d'Italia

MAPUTO

NOTA VERBAL Nº 0279

A Embaixada da Itália apresenta os seus cumprimentos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique e tem a honra de acusar a recepção da Nota Verbal n. 14254/DEA/MINEC/10 de 21 de Dezembro de 2010, referente a ratificação do Acordo para a execução da iniciativa denominada "Fundo Comum Doadores para o Apoio à Reforma do SISTAFE" assinado a 25 de Março de 2010, em Maputo.

A Embaixada da Itália aproveita a ocasião para reiterar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da República de Moçambique, os protestos da sua mais alta consideração.

Maputo, 07 FEB. 2011

Ao
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO
MAPUTO

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 04.12.2004	ENTR. VIGORE: 17.04.2013	IN VIGORE: SI
PAESE: CINA		
MATERIA: COOPERAZIONE CINEMATOGRAFICA		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese.		
FIRMATO a: Pechino	il: 4 dicembre 2004	
PROVV.LEG.: 25 settembre 2012, n. 173	G.U.: n. 237 del 10-10-2012	
NOT. ( ) Italia: 12.12.2012 Controparte: 16.04.2013 Ricezione: 17.04.2013	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: 17.04.2013		
DURATA: 5 anni più 3 con rinnovo automatico.		
DEN./DEC.:		
NOTE: Si allega la nota interpretativa dell'art.10 VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 17	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche attraverso le quali le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l'avvenuto completamento delle procedure interne di ratifica."	Ratifica del Presidente della Repubblica previa legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: inglese	Uff. negoziatore: DGMO-Ufficio VIII	

NOTA DI INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Con riferimento all'Accordo di Co-produzione Cinematografica fra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sottoscritto in data 4 dicembre 2004 (di seguito denominato "l'Accordo"), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema e il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television (di seguito complessivamente indicate come le "Autorità"), quali autorità dei due Governi competenti ad approvare i film in co-produzione, sottoscrivono la presente nota a chiarimento ed interpretazione dell'Articolo 10 dell'Accordo.

L'Articolo 10 prevede: "*Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente.*"

Le Autorità con la presente nota, a chiarimento di detta previsione, precisano che la sceneggiatura e il progetto filmico, presentati dai coproduttori, dovranno essere, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2 e dell'Articolo 10 dell'Accordo, preventivamente approvati, in via provvisoria, dall'Autorità di ciascun paese. Ognuno dei due paesi, ai fini della concessione dell'approvazione provvisoria e di quella definitiva, applicherà le proprie regole interne relative alla valutazione dell'intero dossier (comprensivo della sceneggiatura) prodotto dai coproduttori. Una volta concessa l'approvazione provvisoria, l'approvazione definitiva del film verrà sempre concessa salvo che dall'esame del film realizzato risulti la mancata conformità sostanziale dell'opera filmica ultimata rispetto alla sceneggiatura ed al progetto di film in coproduzione precedentemente valutati ed approvati in sede preventiva dalle Autorità di entrambi i Paesi. L'approvazione definitiva comporta automaticamente la concessione del permesso di uscita in pubblico del film all'interno ed all'esterno di ciascun paese.

La presente nota entrerà in vigore alla data in cui l'ultima delle due parti avrà apposto la firma e verrà firmata in tre originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER LA PARTE ITALIANA
FIRMA: Gaetano Blandini

Direttore Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Gaetano Blandini
Data: 19 MAR. 2008

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per il Cinema
23 APR. 2008
ARRIVO

PER LA PARTE CINESE
FIRMA:

Direttore Generale per il Cinema dell'Amministrazione Statale per Radio, Film&Televisione
Tong Gang
Data: 2008. 4. 10

Explanatory note to Article 10 of the Agreement on Film Co-production Between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China.

With reference to the Agreement on Film Co-production Between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, signed on the 4th of December 2004 (hereinafter referred to as "the Agreement"), the Ministry of Cultural Heritage and Activities – General Management of Cinema, and the Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television (hereinafter jointly referred to as "the Authorities") as the bodies appointed by the two Governments as competent for the approval of co-production films, undersign the present note as a clarification and explanation to the Article 10 of the Agreement.

Article10 reads: "*After it is completed, a co-financed and jointly produced film must be examined and approved by the competent Authorities of both Parties. The film can be released and shown in and out of each country only when the release permit is granted by the competent Authority.*"

With this note intended as a clarification of the above prescriptions, the Authorities specify that, as stated in Articles 2 and 10 of the Agreement, the script and the project of a film presented by the co-producers must be first provisionally approved by the Authority of each country. For the purpose of obtaining provisionary and definitive approval, each Authority, in evaluating the whole dossier (including the filmscript) presented by the co-producers, will apply its own internal rules and regulations. Unless an inspection of the finished film product will reveal a substantial lack of conformity between the completed film work and the script and the film project in co-production evaluated and approved provisionally by the Authorities of both countries, the provisionary approval will always be followed by the definitive approval. Said definitive approval will result automatically in the granting of the permit for public release of the film in and out of each country.

This Explanatory note will be effective immediately upon the date of the last signature and will be signed in three originals, each in the Italian, English and Chinese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN PARTY
SIGNATURE: Gaetano Blandini

Director General of Department of Cinema, Ministry of Cultural Heritage and Activities
Gaetano Blandini
Date: 19 MAR. 2008

FOR THE CHINESE PARTY
SIGNATURE:

Director General of Film Bureau, State Administration of Radio, Film & Television
Tong Gang
Date: 2008 . 4. 10

关于《意大利共和国政府与中华人民共和国政府关于合作摄制电影片的协议》中第十条的释义

关于意大利共和国政府与中华人民共和国政府于 2004 年 12 月 4 日签署的《关于合作摄制电影片的协议》（以下称为"协议"），意大利文化遗产活动部电影局与中国国家广播电影电视总局电影管理局（以下称为"两国政府主管部门"）作为两国政府负责批准合作摄制电影片的政府主管部门，就协议第十条做以下解释说明：

第十条规定："*合作摄制的电影片完成后，须经过两国政府主管部门审查合格、取得两国政府主管部门颁发的公映许可证后，放可在合作双方境内外发行公映。*"

对上述条文，两国政府主管部门做出以下解释：按照协议第二条和第十条的规定，合作摄制方提交的影片剧本及相关材料必须预先由两国政府主管部门做出临时批准。在决定发放临时批准和最终批准时，两国政府主管部门将各自依据所在国适用的相关法律法规对合作摄制方提交的全部材料（包括剧本）进行评估。得到临时批准后的影片在摄制完成后，除非在审查过程中被发现与之前提交并经过两国政府主管部门临时批准的影片剧本及相关材料在内容上有本质差异，该影片将被最终通过。最终通过后，影片将自动获得在合作双方境内外发行公映的许可证。

本释义将在第二个签名后生效。释义用中文、英文和意大利文签署，三种文本一式两份，具有同等效力。如发生歧义，以英文文本为准。

意方代表
签字：Gaetano Blandini

意大利文化遗产活动部电影局局长
加埃塔诺·布朗迪尼
日期： 19 MAR. 2008

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per il Cinema
23 APR. 2008
ARRIVO

中方代表
签字：童刚

中国国家广播电影电视总局电影管理局局长
童刚
日期：2008.4.10

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (di seguito denominati "le parti"), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformità alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Per "film in coproduzione" si intende un film che è co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. "I film in coproduzione" includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale).

Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sarà considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficerà di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO 2

I film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti Autorità dei due Governi. L'Autorità competente per il Governo della Repubblica Italiana è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per lo

Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema; l'Autorità competente per il Governo della Repubblica Popolare Cinese è il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.

Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese le formalità per l'approvazione sono curate dalla China Film Co-production Corporation.

ARTICOLO 3

I produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni tra i due paesi devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, e avere buone capacità professionali e un forte supporto finanziario.

ARTICOLO 4

I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non può essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.

ARTICOLO 5

I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovrà essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto

della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorità di entrambe le parti.

Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.

ARTICOLO 6

Le riprese in esterni in un paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese.

ARTICOLO 7

Ogni parte assicurerà all'altra il visto temporaneo di entrata per il personale e l'autorizzazione doganale per le attrezzature e il materiale filmico necessari alla coproduzione.

ARTICOLO 8

Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovrà rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del paese in cui hanno luogo le riprese in esterno.

ARTICOLO 9

La post-produzione di film in coproduzione dovrà essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, è necessaria l'approvazione delle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

ARTICOLO 10

Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di

ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente.

ARTICOLO 11

Un film co-finanziato e prodotto congiuntamente sarà identificato nei titoli di testa o di coda come coproduzione tra le due parti. Tale dicitura figurerà in un quadro separato nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento, e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali.

ARTICOLO 12

I coproduttori detengono congiuntamente i diritti d'autore di ogni film co-finanziato e prodotto congiuntamente. La ripartizione dei territori e degli introiti tra i co-produttori sarà negoziata in conformità ai loro rispettivi apporti finanziari.

ARTICOLO 13

I coproduttori dovranno accordarsi e collaborare per consentire l'accesso ai festival cinematografici internazionali dei film co-finanziati e prodotti congiuntamente, e ciò deve essere dichiarato alle competenti Autorità del Governo Cinese per essere registrato 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

ARTICOLO 14

L'organismo responsabile, designato dalle competenti Autorità del Governo della Repubblica Popolare Cinese e, per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport – Direzione Generale per il Cinema, esamineranno l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa.

ARTICOLO 15

Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorità di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinché i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.

ARTICOLO 16

L'organizzazione responsabile per la Cina e la Direzione Generale per il Cinema per l'Italia stabiliranno congiuntamente, attraverso un successivo scambio di note, *Le Norme di Procedura* per le coproduzioni, tenendo conto delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese.

ARTICOLO 17

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sarà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza.

Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorità di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo.

Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

ARTICOLO 18

Il presente Accordo viene firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FIRMA:

(Giuliano Urbani)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

FIRMA:

(Zhao Shi)

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (hereinafter referred to as "the parties") have, in order to promote their cultural exchanges and their film and television co-productions, in line with the national legislation and regulations in force in the two countries, through friendly negotiations, agreed as follows:

ARTICLE 1

A "co-production film" refers to a film that is co-financed and jointly produced by producers of the two countries in and out of the territories of the Italian Republic and the People's Republic of China. "Co-production films" include feature films, animation films, science films and documentaries (including TV films and digital films).

Each co-financed and jointly produced film undertaken under this Agreement shall be considered as national film by and in each of the two countries and is entitled to avail of all rights and benefits from the national legislation and regulations in force in the two countries.

ARTICLE 2

Co-production films must be approved by the competent Authorities of the two Governments. The competent Authority for the Government of the Italian Republic is the Ministry of Cultural Heritage and Activities – Department of Entertainment and Sport – General Management of the Cinema; the competent Authority for the Government for the People's Republic of China is the Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.

As far as the People's Republic of China is concerned, formalities for approval are handled by China Film Co-production Corporation.

ARTICLE 3

Producers and studios involved in film co-production between the two countries must have been registered as legal entity or, as far as the People's Republic of China is concerned, have been granted permit, and have good professional ability and strong financial backing.

ARTICLE 4

Producers and studios of the two countries shall decide on the percentage of financial contribution of each party and co-production patterns accordingly through consultation and agreement. This percentage cannot be inferior to twenty (20) percent of the film cost.

ARTICLE 5

The producers, writers, directors, leading actors and technicians involved in the co-production must be citizens of the Italian Republic (including nationals of member States of the European Union) or citizens of the People's Republic of China (including Hong Kong and Macao Special Administrative Regions), or permanent residents of either of the two parties. The proportion of the technical and artistic cast of each party shall be negotiated between the two producers in accordance with the script before the project is submitted to the competent Authorities of both parties for approval.

Even without technical and artistic contributions, only financial co-productions are allowed.

ARTICLE 6

Location shooting in a country not participating in the co-production may be approved if the script or the action so requires and if technicians from one or both parties take part in the shooting.

ARTICLE 7

Each party shall secure the other party the temporary entry visas for personnel and customs clearance for equipment and film stocks needed in the co-production.

ARTICLE 8

The co-production crews from both parties shall abide by the Constitution, laws and regulations, and respect the ethnic cultures, religious beliefs and local customs and conventions of the country where location shooting takes place.

ARTICLE 9

The laboratory work of co-production films shall be done in the country where location shooting takes place. Unless it needs to be done in the other party's country or, for particular reasons, in a country not participating in the co-production, it must be approved by the competent Authorities of both countries.

ARTICLE 10

After it is completed, a co-financed and jointly produced film must be examined and approved by the competent Authorities of both parties. The film can be released and shown in and out of each country only when the release permit is granted by the competent Authority.

ARTICLE 11

A co-financed and jointly produced film shall be identified in its credits as a co-production between the two parties. Such identification shall appear in a separate credit title at any screenings, festivals and events, and in all advertising and promotional materials.

ARTICLE 12

The co-producers jointly own the copyrights of each co-financed and jointly produced film. The sharing of territories and receipts between the co-producers shall be negotiated in accordance with their respective financial contributions.

ARTICLE 13

The co-producers shall agree and work together to make the co-financed and jointly produced film access to international film festivals, and this must be reported to the competent Authorities of the Chinese Government for file 30 days before the event starts.

ARTICLE 14

The handling organization, designated by the competent Authorities of the Government of the People's Republic of China and, for the Government of the Italian Republic, the Ministry of Cultural Heritage and Activities – Department of Entertainment and Sport - General Management of the Cinema, shall examine the implementation of this Agreement and strive to resolve any problems in its implementation.

ARTICLE 15

To expand the film co-production between the two countries, the competent Authorities of both parties encourage and support their own producers and studios to make films in the territory of the other party, and strive to ensure any possible assistance for them.

ARTICLE 16

The handling organization for China and the General Management of the Cinema for Italy shall jointly establish, through a subsequent exchange of notes, *The Rules of Procedures* for co-productions taking into account the laws and regulations in force in the Italian Republic and the People's Republic of China.

ARTICLE 17

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications with which each of the contracting Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and it shall be valid for a period of five years from the date of its validity. A tacit renewal of this Agreement for a period of three years shall take place unless either or both Parties give written notice of termination six months before the expiry date.

Co-productions which have been approved by the competent Authorities of both parties and which are in progress at the time of notice of termination of

this Agreement by either party shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement.

After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

ARTICLE 18

This Agreement is signed at Beijing on December 4th, 2004 in two originals, each in the Italian, English and Chinese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

SIGNATURE:

(Giuliano Urbani)

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

SIGNATURE:

(Zhao Shi)

18/CINA

M

6511/ 311437

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10, fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare con la presente, ai sensi dell'articolo 17 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte cinese e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 12 DIC. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese
Via Bruxelles, 56
00198 ROMA

中 华 人 民 共 和 国 外 交 部

（2013）部条字第89号

意大利共和国驻华大使馆：

中华人民共和国外交部向意大利共和国驻华大使馆致意，并谨提及意大利外交部二O一二年十二月十二日第6511/311437号照会，通知如下：

对于二OO四年十二月四日在北京签订的《中华人民共和国政府与意大利共和国政府关于合作摄制电影片的协议》（以下简称协议），中方已完成其生效所必需的国内法律程序。鉴于意方已于二O一二年十二月十二日通知中方其已完成该协议生效所必需的国内法律程序，根据协议第十七条的规定，该协议将自意方收到本照会之日起生效。

如蒙大使馆复照确认收到本照会的日期，外交部将不

胜感谢。

顺致崇高的敬意。

二O一三年四月十六日于北京

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Prot.2013 n.89 Dip.Leggi e Trattati

All'Ambasciata d'Italia in Cina:

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare cinese presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare cinese ed in riferimento alla Nota n.6511/311437 del 12 Dicembre 2012 del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana informa che:

Riguardo all'accordo firmato a Pechino il 4 Dicembre 2004 "Accordo per la co-produzione cinematografica tra la Repubblica Popolare cinese e la Repubblica Italiana" (di seguito definito Accordo), la parte cinese ha completato le necessarie procedure legali interne per l'entrata in vigore . Poiche' la parte italiana ha gia' comunicato il 12 Dicembre 2012 di aver completato le necessarie procedure legali interne necessarie per l'entrata in vigore, secondo quanto stipulato dall'Articolo n.17 dell'Accordo stesso questo entrera' in vigore dal ricevimento della presente nota da parte italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri sara' oltremodo grato se codesta Ambasciata vorra' inviare Nota di conferma della data di ricevimento della presente Nota .

Si inviano con l'occasione i sensi della piu' alta considerazione.

16 Aprile 2013

AMBASCIATA D' ITALIA
NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

NOTA VERBALE

01568

L'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare di Cina presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di accusare il ricevimento della Nota n. 89(2013) di codesto Ministero con la quale si conferma il completamente delle procedure interne di ratifica dell'Accordo " Accordo per la coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Popolare Cinese ed il Governo della Repubblica Italiana" firmato a Pechino il 4 Dicembre 2004.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana ha gia' completato la Ratifica come da Nota N.6511/311437 del 12 Dicembre 2012 . L'Accordo in oggetto entra pertanto in vigore secondo quanto previsto dall'Art.n.17 dell'Accordo stesso.

L'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare di Cina coglie l'occasione per inviare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Cina i sensi della sua piu' alta considerazione.

Pechino, 24 APR 2013

AMBASCIATA D'ITALIA PECHINO

Ministero Affari Esteri
Dipartimento Trattati e Leggi
e p.c. Dipartimento Europa

意 大 利 驻 华 大 使 馆
普通照会
（参 考 译 文）

第 **01568** 号

意大利驻华大使馆向中华人民共和国外交部致意，并谨告知，贵部于2013年4月16日发来的第89号照会本馆已收悉，通过该照会贵部确认完成了“中华人民共和国政府与意大利共和国政府关于合作拍摄电影协议”的国内审批程序，该协议于2004年12月4日在京签署。

意大利外交部已通过2012年12月12日第6511/311437号照会确认完成审批程序。根据协议第17条的规定，该协议已正式生效。

意大利驻华大使馆向中华人民共和国外交部再次致以最崇高的敬意。

意大利驻华大使馆

24 APR 2013

发至：
中华人民共和国外交部
条约法律司
传真号：6596 3285
欧洲司
传真号：6596 2243

意大利驻华大使馆大使秘书处
电话: 010-85327619

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 9/04/2013	**ENTR.VIGORE:** 9/04/2013	**IN VIGORE:** SI

PAESE: MAROCCO

MATERIA: Cooperazione allo sviluppo

POSIZIONE:	**DEPOSITO:** Busta n.

TITOLO:

Accordo tra il Governo del Regno del Marocco e il Governo della Repubblica Italiana relativo alle modalità di realizzazione della conversione del debito del Marocco nei confronti dell'Italia in investimenti pubblici

FIRMATO a: RABAT	**il:** 9/04/2013
PROVV.LEG.: =	**G.U.:**
NOT. ( ) **Italia:** **Controparte:** **Ricezione:**	**Comunicato G.U.:** **(Tabella II:**)

DATA ENTR. VIGORE: Alla data della firma.

DURATA: massimo 2 anni dopo l'ultimo versamento sul "Fondo italo-marocchino n° 2 di conversione del debito", salvo proroga

DEN./DEC.: ~~30 giorni~~ NON PREVISTA

NOTE:

CLAUSOLA ENTR.VIGORE:	**ADEMPIMENTI INTERNI:**
Art. 8: "Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma..."	Archiviazione senza ratifica del Presidente della Repubblica
Lingue ufficiali: Francese	**Uff. negoziatore:** DGCS III

ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE
RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVERSION
DE LA DETTE DU MAROC A L'EGARD DE L'ITALIE
EN INVESTISSEMENTS PUBLICS

Le Gouvernement de la République Italienne, représenté par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE-DGCS), et le Gouvernement du Royaume du Maroc, représenté par le Ministère de l'Economie et des Finances, ci-après dénommés les « Parties »,

attendu que

- un Accord de conversion de dettes en investissements publics a été signé le 12/04/2000 par lequel un montant de 100 millions de dollars américains en valeur actualisée a été annulé pendant une période de deux années ;

- un Accord d'annulation de dettes pour la réalisation des projets destinés à faire face aux dommages causés dans la région d'Al-Hoceima par le séisme du mois de février 2004 a été signé le 10/05/2004 par lequel un montant de 20 millions d'euros a été annulé pendant une période de deux années ;

- un Accord de conversion de dettes, en cours d'achèvement, pour la réalisation des projets et programmes socio-économiques a été signé le 13/05/2009 portant sur un montant de 20 millions d'euros ;

- les Parties, compte tenu des bons résultats atteints à travers ces Accords, ont convenu de signer un nouvel Accord de conversion de la dette en investissements publics afin de soutenir le développement socio-économique du Maroc.

Les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1
Objet de l'Accord

1.1 Le présent Accord a pour objet d'arrêter les modalités de la conversion en projets de développement d'une partie de la dette découlant des crédits d'aide octroyés au Royaume du Maroc pour un montant de 15 millions d'euros.

1.2 Le montant de la dette qui fera l'objet de conversion est la somme des échéances, principal et intérêts, à partir de la date de la signature du présent Accord jusqu'à concurrence du montant de 15 millions d'euros suivant le schéma indiqué à l'Annexe du présent Accord dont il fait partie intégrante.

Article 2
Projets éligibles

2.1 Le Gouvernement du Royaume du Maroc s'engage à utiliser les ressources découlant de la conversion de la dette pour la réalisation de :

- projets inscrits dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à hauteur d'un montant de **12 millions d'euros** ;
- projets inscrits dans le cadre de la préservation du patrimoine archéologique pour un montant de **2 millions d'euros** ; et
- formations au profit du personnel médical avec la participation des professionnels italiens à hauteur d'un montant de **1 million d'euros**.

2.2 Les projets réalisés dans le cadre du présent Accord seront présentés comme étant des activités financées partiellement ou totalement par le Gouvernement Italien dans le cadre de la mise en œuvre de la conversion de la dette.

Article 3
Procédure de conversion

3.1 A la date de la signature du présent Accord, le paiement des échéances dues relatives aux crédits indiqués à l'annexe sera suspendu, jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'Article 1.

3.2 Le Gouvernement du Royaume du Maroc ouvrira un compte en dirhams marocains individualisé et numéroté à la Trésorerie Générale du Royaume intitulé « Fonds italo-marocain n°2 de conversion de la dette découlant des crédits d'aide » (ci-après dénommé « FIM2 »). Le Gouvernement du Royaume du Maroc versera dans le compte FIM2 l'équivalent en dirhams des montants des échéances (principal et intérêts) conformément à l'échéancier indiqué à l'annexe.

3.3 Les versements seront effectués en dirhams. Le taux de change euro/dirham correspond au cours achat coté par Bank Al-Maghrib deux jours ouvrables avant ladite date.

3.4 La Direction du Trésor et des Finances Extérieures du Ministère de l'Economie et des Finances marocain (MEF-DTFE) communiquera à Artigiancassa (Institution Financière Italienne compétente) des situations trimestrielles du FIM2 contenant notamment les informations suivantes :

- les montants en dirhams (principal et intérêts) versés dans le FIM2 et les taux de change utilisés ;
- le solde du FIM2.

Artigiancassa, dans les 15 jours à compter de la date de versement, vérifiera que le montant versé en dirham pour chaque échéance correspond à l'équivalent du montant calculé conformément aux dispositions de l'Article 3.3 et validera les situations trimestrielles.

3.5 L'annulation de la dette sera effectuée au 31 décembre de chaque année à compter de la date de mise en vigueur de cet Accord. Le montant de la dette annulée, au 31 décembre de l'année concernée, sera égal au total des dépenses effectuées en dirhams pour la réalisation des programmes/projets retenus –en utilisant les ressources du FIM2– arrêté sur la base des rapports semestriels, indiqués à l'alinéa 4.3, qui seront

soumis aux Autorités Italiennes compétentes (MAE-DGCS) par le biais de l'Ambassade d'Italie à Rabat. Le taux de change Euro/Dirham sera celui calculé a la date de chaque versement sur le FIM2. Artigiancassa communiquera à la DTFE le montant annulé

3.6 A la fin de la période de validité de cet Accord, les montants non dépensés seront rendus en euros par le Gouvernement du Royaume du Maroc au Gouvernement de la République d'Italie dans les quinze jours suivants la notification de la part d'Artigiancassa.

Article 4
Procédure de Gestion et d'Exécution

4.1 Le suivi de la mise en place de cet Accord est assuré par le Comité mixte de gestion constitué dans le cadre de l'Accord du 13 mai 2009 et composé des représentants des deux Parties. La Partie Italienne sera représentée par l'Ambassadeur de la République Italienne à Rabat ou ses délégués et la Partie Marocaine sera représentée par le Ministre de l'Economie et des Finances ou ses délégués.

4.2 Le Comité mixte de gestion sera chargé de :

- sélectionner les projets qui seront financés dans le cadre du présent Accord ;
- évaluer l'avancement des projets retenus sur la base des rapports semestriels d'ordre technique et financier (activités réalisées et dépenses effectuées) et à travers éventuellement des inspections de suivi des projets effectuées pendant ou après leur exécution ;
- vérifier les montants transférés du FIM2 au profit des bénéficiaires des projets ;
- constater l'achèvement desdits projets ;
- vérifier l'application du présent Accord.

4.3 Pour chacun des projets retenus, la Partie marocaine présentera au Comité mixte de gestion la documentation suivante pour approbation :

- fiche technique du projet comprenant les finalités générales de développement, les objectifs spécifiques, les activités, les coûts prévus et les délais des différentes étapes de réalisation ;
- un rapport semestriel sur les actions réalisées et les montants dépensés au cours de la période précédente ;
- un rapport d'achèvement des projets retenus qui indique les résultats obtenus, la situation financière, les délais de réalisation et les objectifs atteints.

4.4 Le Comité Mixte de Gestion se réunira sur la base d'une fréquence semestrielle alternativement à Rabat et à Rome, et/ou chaque fois que les Parties le jugeront nécessaire. La première réunion devant être tenue à Rabat au plus tard 3 mois après la date d'entrée en vigueur de cet Accord.

Article 5
Amendements

Les amendements au présent Accord seront adoptés moyennant un échange de lettres.

Article 6
Règlement des différends

Les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord seront résolus par la voie diplomatique.

Article 7
Audit des projets

Le Comité Mixte de Gestion pourrait faire appel à l'Inspection Générale des Finances pour un audit des projets financés à travers cet Accord.

Article 8
Entrée en vigueur et dispositions finales

8.1 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties.

8.2 La durée de l'Accord ne pourra excéder la durée de deux années après le dernier versement sur le FIM2, à moins que les Parties ne conviennent d'une prorogation de ce délai.

En foi de quoi les Représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Rabat le 9 Avril 2013, en deux (2) originaux en langue française, chacun des deux faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République d'Italie

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc

Ministre de l'Économie et des Finances

Signé : Nizar BARAKA

TRADUZIONE

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
RELATIVO ALLE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA CONVERSIONE
DEL DEBITO DEL MAROCCO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA
IN INVESTIMENTI PUBBLICI

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri (MAE - DGCS), e il Governo del Regno del Marocco, rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito denominati le "Parti",

considerato che

- un Accordo di conversione del debito in investimenti pubblici è stato firmato il 12/04/2000 con il quale un ammontare di 100 milioni di dollari americani in valore attualizzato è stato cancellato durante un periodo di dieci anni;

- un Accordo di cancellazione del debito per la realizzazione di progetti destinati a fronteggiare i danni causati nella regione di Al – Hoceima dal sisma del mese di febbraio 2004 è stato firmato il 10/05/2004 con il quale un ammontare di 20 milioni di euro è stato cancellato durante un periodo di due anni;

- un Accordo di conversione del debito, in corso di ultimazione, per la realizzazione di progetti e programmi socio-economici è stato firmato il 13/05/2009 per un ammontare di 20 milioni di euro;

- le Parti, tenuto conto dei buoni risultati raggiunti attraverso questi Accordi, hanno deciso di firmare un nuovo Accordo di conversione del debito in investimenti pubblici al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del Marocco.

Le parti stabiliscono quanto segue:

Articolo 1
Oggetto dell'Accordo

1.1 Il presente Accordo ha per oggetto di fissare le modalità della conversione in progetti di sviluppo di una parte del debito derivante dai crediti d'aiuto concessi al Regno del Marocco per un ammontare di 15 milioni di euro.

1.2 L'ammontare del debito che sarà oggetto di conversione è la somma delle rate, capitale e interessi, a partire dalla data della firma del presente Accordo fino al raggiungimento dell'importo di 15 milioni di euro seguendo lo schema indicato nell'Allegato del presente Accordo di cui fa parte integrante.

Articolo 2
Progetti eleggibili

2.1 Il Governo del Regno del Marocco s'impegna a utilizzare le risorse derivanti dalla conversione del debito per la realizzazione di:

- progetti inscritti nel quadro dell'Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo Umano (INDH) per un ammontare di 12 milioni di euro;
- progetti inscritti nel quadro della salvaguardia del patrimonio archeologico per un ammontare di 2 milioni di euro; e
- formazione a favore del personale medico con la partecipazione di professionisti italiani per un ammontare di 1 milione di euro.

2.2 I Progetti realizzati nel quadro del presente Accordo saranno presentati come attività finanziate parzialmente o totalmente dal Governo Italiano nel quadro della realizzazione della conversione del debito.

Articolo 3
Procedura di conversione

3.1 Alla data della firma del presente Accordo, il pagamento delle rate dovute relative ai crediti indicati nell'allegato sarà sospeso, fino al raggiungimento dell'importo indicato nell'Articolo 1.

3.2 Il Governo del Regno del Marocco aprirà un conto in dirham marocchini distinto e numerato presso la Tesoreria Generale del Regno denominato "Fondo italo – marocchino n°2 di conversione del debito derivante dai crediti d'aiuto" (di seguito denominato "FIM2"). Il Governo del Regno del Marocco verserà sul conto FIM2 l'equivalente in dirham degli importi delle rate (capitale e interessi) conformemente allo scadenzario indicato nell'allegato.

3.3 I versamenti saranno effettuati in dirham. Il tasso di cambio euro/dirham corrisponde al cambio quotato da Bank Al-Maghrib due giorni lavorativi prima della suddetta data.

3.4 La Direzione del Tesoro e delle Finanze Estere del Ministero dell'Economia e delle Finanze marocchino (MEF – DTFE) comunicherà ad Artigiancassa (Istituzione Finanziaria Italiana competente) la situazione trimestrale del FIM2 contenente in particolare le informazioni seguenti:

- gli importi in dirham (capitale ed interessi) versati sul FIM2 e i tassi di cambio utilizzati;
- il saldo del FIM2.

Artigiancassa, nei 15 giorni successivi alla data del versamento, verificherà che la somma versata in dirham per ogni rata corrisponda all'equivalente dell'importo calcolato conformemente alle disposizioni dell'Articolo 3.3 e convaliderà le situazioni trimestrali.

3.5 La cancellazione del debito sarà effettuata al 31 dicembre di ogni anno a partire dalla data di entrata in vigore di questo Accordo. L'ammontare del debito annullato, al 31 dicembre dell'anno in questione, sarà uguale al totale delle spese effettuate in dirham per la realizzazione dei programmi/progetti approvati – utilizzando le risorse del FIM2 – fissato sulla base dei rapporti semestrali, indicati al paragrafo 4.3, che saranno sottoposti alle Autorità Italiane competenti (MAE – DGCS) tramite l'Ambasciata d'Italia a Rabat. Il tasso di cambio euro/dirham sarà quello calcolato alla data di ogni versamento sul FIM2. Artigiancassa comunicherà alla DTFE l'ammontare cancellato.

3.6 Alla fine del periodo di validità di questo Accordo, le somme non spese saranno rese in euro dal Governo del Regno del Marocco al Governo della Repubblica Italiana nei quindici giorni seguenti la notifica da parte di Artigiancassa.

Articolo 4
Procedura di gestione e di esecuzione

4.1 Il controllo dell'attuazione di questo Accordo è assicurato dal Comitato misto di gestione costituito nel quadro dell'Accordo del 13 maggio 2009 e composto dai rappresentanti delle due Parti. La Parte Italiana sarà rappresentata dall'Ambasciatore della Repubblica Italiana a Rabat o suoi delegati. e la Parte Marocchina sarà rappresentata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze o suoi delegati.

4.2 Il Comitato misto di gestione sarà incaricato di:
- selezionare i progetti che saranno finanziati nel quadro del presente Accordo;
- valutare l'avanzamento dei progetti approvati sulla base dei rapporti semestrali di ordine tecnico e finanziario (attività realizzate e spese effettuate) e attraverso eventualmente delle ispezioni di controllo dei progetti effettuate durante o dopo la loro esecuzione;
- verificare gli importi trasferiti dal FIM2 a favore dei beneficiari dei progetti;
- constatare l'ultimazione dei suddetti progetti;
- verificare l'applicazione del presente Accordo.

4.3 Per ciascuno dei progetti approvati, la Parte marocchina presenterà al Comitato misto di gestione la documentazione seguente per approvazione:
- scheda tecnica del progetto comprendente le finalità generali di sviluppo, gli obiettivi specifici, le attività, i costi previsti e le scadenze delle differenti tappe di realizzazione;
- un rapporto semestrale sulle azioni realizzate e gli importi spesi nel corso del periodo precedente;
- un rapporto di ultimazione dei progetti approvati che indichi i risultati ottenuti, la situazione finanziaria, le scadenze di realizzazione e gli obiettivi raggiunti.

4.4 Il Comitato Misto di Gestione si riunirà sulla base di una frequenza semestrale alternativamente a Rabat e Roma, e/o ogni volta che le Parti lo giudicheranno necessario. La prima riunione dovrà essere tenuta a Rabat al più tardi 3 mesi dopo la data di entrata in vigore di questo Accordo.

Articolo 5
Emendamenti

Gli emendamenti al presente Accordo saranno adottati mediante uno scambio di lettere.

Articolo 6
Risoluzione delle controversie

Le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 7
Controllo dei progetti

Il Comitato Misto di Gestione potrebbe ricorrere all'Ispettorato Generale delle Finanze per un controllo dei progetti finanziati attraverso questo Accordo.

Articolo 8
Entrata in vigore e disposizioni finali

8.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte delle due Parti.

8.2 La durata dell'Accordo non potrà eccedere la durata di due anni dopo l'ultimo versamento sul FIM2, a meno che le Parti non stabiliscano una proroga di questa scadenza.

Sulla base di ciò i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rabat il 9 aprile 2013, in due (2) originali in lingua francese, ciascuno dei due facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo del Regno del Marocco
Ambasciatore d'Italia a Rabat Piergiorgio Cherubini	Ministro dell'Economia e delle Finanze Nizar Baraka

	SCHEDA PER: **GAZZETTA UFFICIALE**	
FIRMA: 13/09/2012	ENTR.VIGORE: 15/04/2013	IN VIGORE: SI
PAESE: EGITTO		
MATERIA: Ferrovie - II Fase		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto relativa alla Seconda Fase del Progetto di "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways (ENR)".		
FIRMATO a: Roma	il: 13.09.2012	
NOT. ( ) Italia: 14/04/2013 Controparte: 22/11/2012 Ricezione: 15/04/2013	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: 15/04/2013		
DURATA: **due anni dalla data di entrata in vigore. Estensibile fino al completamento dei lavori.**		
DEN./DEC.:		
NOTE:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 4	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"...entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche...".	**Ratifica del Presidente della Repubblica, senza provvedimenti normativi interni.**	
Lingue ufficiali: Inglese.	Uff.negoziatore:DGCS III	

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
RELATIVE TO THE SECOND PHASE OF THE
"SUPPORT TO THE EGYPTIAN NATIONAL RAILWAYS RESTRUCTURING AND DEVELOPMENT PLAN" PROJECT

The Government of the Italian Republic, represented by the Ministry of Foreign Affairs – General Directorate for Development Cooperation, hereinafter referred to as MAE-DGCS, from one side,

and

the Government of Arab Republic of Egypt, represented by the Ministry of International Cooperation, hereinafter referred to as MIC, from the other side,

hereinafter referred to as the "Parties",

WHEREAS on September 18th, 2008, the Italian Government and the Egyptian Government signed the Agreement relative to the "Support to the Egyptian National Railways Restructuring and Development Plan" Project;

WHEREAS according to Article 3.2 of the abovementioned Agreement "The Project will be implemented in five years divided in two phases: (i) a first three years phase and (ii) a second two years phase";

WHEREAS according to Article 3.3 of the abovementioned Agreement "The Italian contribution amounts to Euro 8,000,000 (eight millions) grant to implement the Project in five years";

WHEREAS on May 8th, 2012, the Egyptian Government requested financial support to the implementation of the second phase of the "Support to the Egyptian National Railways Restructuring and Development Plan" Project, hereinafter referred to as the "Project second phase";

WHEREAS the first phase of the Project is being successfully accomplished;

WHEREAS the Italian Government agreed to contribute funds for the implementation of the second phase of the Project;

The Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1
Financial framework

1.1 The Italian contribution to the second phase of the Project amounts up to Euro 3,200,000 (three million two hundred thousand) in two years as stated in art. 3.3 of the Agreement

relative to the "Support to the Egyptian National Railways Restructuring and Development Plan" project.

1.2 The Italian contribution will be divided into three tranches: (i) first tranche for three months up to Euro 400,000 (four hundred thousand) for immediate activities; (ii) second tranche for nine months up to Euro 1,200,000 (one million two hundred thousand); (iii) third tranche for twelve months up to Euro 1,600,000 (one million six hundred thousand).

ARTICLE 2

Project description

2.1 The second phase of the Project will fund the continuation of the activities as foreseen in the Agreement relative to the "Support to the Egyptian National Railways Restructuring and Development Plan" project and lead to the conclusion of the initiative of restructuring and development of the Egyptian National Railways.

2.2 The Project description is detailed in Annex 1 to the present Agreement.

ARTICLE 3

Project Implementation

3.1 The second phase of the Project will be regulated by the provisions of the Agreement relative to the "Support to the Egyptian National Railways Restructuring and Development Plan" project whereas not otherwise stated in the present Agreement.

ARTICLE 4

Entry into Force and Duration

4.1. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second notification on the completion of the internal procedures by each party.

4.2. This Agreement shall have duration of two years from the date of entry into force. Upon agreement between the two Parties, its duration can be extended until Project activities have been completed.

In witness thereof, the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Rome on 13 SEPTEMBER 2012 in two originals in English language, both texts being equally authentic.

For and on behalf of the Government of the Italian Republic	For and on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt

Accordo
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Araba d'Egitto
relativo alla seconda fase del Progetto
Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo
dell'Egyptian National Railways

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominato MAE – DGCS, da un lato

e

il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, rappresentato dal Ministero Internazionale della Cooperazione, di seguito denominato MIC, dall'altro lato

di seguito denominati le "Parti"

CONSIDERATO che il 18 settembre 2008 il Governo Italiano e il Governo Egiziano hanno siglato l'Accordo relativo al Progetto "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways";

VISTO l'Articolo 3.2 del summenzionato Accordo "Il Progetto verrà implementato in cinque anni suddivisi in due fasi: (i) una prima fase di tre anni; (ii) una seconda fase di due anni;

VISTO l'Articolo 3.3 del summenzionato Accordo "Il contributo italiano a dono ammonta a Euro 8.000.000 (otto milioni) per l'implementazione del Progetto in cinque anni;

PREMESSO che l'8 maggio 2012 il Governo Egiziano ha richiesto il sostegno finanziario per l'implementazione della seconda fase del Progetto "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways";

CONSIDERATO che la prima fase del Progetto è stata realizzata con successo;

PRESO ATTO che il Governo Italiano ha accordato il contributo finanziario per l'attuazione della seconda fase del Progetto;

le Parti concordano quanto segue

ARTICOLO 1
(Quadro finanziario)

1.1 Il contributo per la seconda fase del Progetto ammonta fino a Euro 3.200.000 (tremilioniduecentomila) in due anni come dichiarato all'Articolo 3.3 dell'Accordo relativo al Progetto "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways";

1.2. Il contributo italiano sarà suddiviso in tre tranche: (i) la prima tranche per tre mesi fino a Euro 400.000 (quattrocentomila) per le attività immediate; ii) la seconda tranche per nove mesi fino a Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila); (iii) la terza tranche per dodici mesi fino a Euro 1.600.000 (unmilioneseicentomila).

ARTICOLO 2
(Descrizione del Progetto)

2.1. La seconda fase del Progetto finanzierà l'estensione delle attività come previsto dall'Accordo relativo al Progetto "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways" e porterà a conclusione le iniziative di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways;

2.2. La descrizione del Progetto è dettagliata nell'Annesso I del presente Accordo;

ARTICOLO 3
(Implementazione del Progetto)

3.1. La seconda fase del Progetto sarà regolata secondo quanto previsto dall'Accordo relativo al Progetto "Sostegno al piano di ristrutturazione e sviluppo dell'Egyptian National Railways", salvo indicazione contraria contenuta nel presente Accordo;

ARTICOLO 4
(Entrata in vigore e durata)

4.1. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica del completamento delle procedure interne di ciascuna Parte;

4.2. Questo Accordo avrà la durata di due anni dalla data di entrata in vigore. In accordo delle due Parti, la sua durata potrà essere estesa fino al completamento delle attività.

In reciproca fede, i firmatari, ognuno autorizzato dai rispettivi Governi, hanno siglato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 13 settembre 2012 in due originali in lingua inglese, essendo entrambi i testi identici autentici.

Per nome e per conto del Governo della Repubblica Italiana	Per nome e per conto del Governo della Repubblica Araba d'Egitto

MINISTERO DEGLI ESTERI
VICE ASSISTENTE MINISTRO DEGLI ESTERI
AFFARI TRATTATI INTERNAZIONALI

Data: 22-11-2012
N. prot.: 1023

Il Ministero degli Affari Esteri – Ufficio Vice Assistente del Ministero per gli Affari dei Trattati Internazionali - presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia al Cairo, e con riferimento all'accordo firmato a Roma il 13 -09-2012 tra i Governi della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica Italiana, riguardante il progetto: "Sostegno al Piano di Ristrutturazione e Sviluppo dell' Egyptian National Railways (ENR) – seconda fase ", si ha l'onore di comunicare che la parte egiziana ha gia' concluso tutte le procedure giuridiche per la ratifica dell'accordo sopra indicato.

Poiche' l'articolo n. 4/1/1 dell'accordo prevede che "l'accordo intrera' in vigore nella data della consegna della seconda notifica della conclusione delle procedure interne di ogni parte", si prega cortesemente di informare se la parte italiana ha gia' concluso le procedure giuridiche necessarie.

Il Ministero degli Affari Esteri –Vice Assistente del Ministero per gli Affari dei Trattati Internazionali- si avvale dell'occasione per esprimere all'Ambasciata d'Italia al Cairo i sensi della piu' alta considerazione.

Ambasciata d'Italia al Cairo
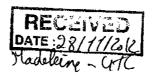
0000644
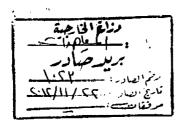
وزارة الخارجية
نائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون المعاهدات الدولية

التاريخ: ٢٠١٢/١١/٢٢

تُهدى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية (نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعاهدات الدولية) أطيب تحياتها إلى سفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة، وبالإشارة إلى الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا بشأن المرحلة الثانية من مشروع "دعم خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، الموقع فى روما بتاريخ ٢٠١٢/٩/١٣؛

تتشرف بالإفادة أن الجانب المصري أنهى من جانبه الإجراءات القانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاق المُشار إليه.

ولما كانت المادة ١/١/٤ من الاتفاق تنص على: "يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام ثاني إخطار بانتهاء الإجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف".

رجاء التكرم بالتنبيه نحو الإفادة عن ما إذا كان الجانب الإيطالي قد أنهى الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الخصوص.

تنتهز وزارة الخارجية (نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعاهدات الدولية) هذه المناسبة لتُعرب للسفارة عن فائق تقديرها واحترامها.

- إلى سفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة.

Ambasciata d'Italia
Il Cairo

Prot. 882

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto e, con riferimento all'Accordo relativo alla seconda fase dell'iniziativa "Sostegno al Piano di Ristrutturazione e Sviluppo dell'Egyptian National Railways (ENR)" firmato il 13 settembre 2012 a Roma, facendo seguito alla Nota Verbale n. 1023 del 22 novembre 2012 del Ministero degli Affari Esteri – Vice Assistente Ministro per gli Affari dei Trattati Internazionali, ha l'onore di informare che le competenti Autorità italiane hanno finalizzato le procedure per l'entrata in vigore del suddetto Accordo.

Poiché in conformità all'Art. 4, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica, si sarà grati per una conferma dell'avvenuta ricezione della presente e della conseguente data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Araba d'Egitto i sensi della sua più alta considerazione.

Il Cairo, 14 APR 2013

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Araba
Gabinetto del Ministro
Maspero
Il Cairo

AMBASCIATA D'ITALIA
IL CAIRO
Visto per copia conforme
All'originale
composto da n. 2 fogli

23 APR 2013

882

AMBASCIATA D'ITALIA

ترجمة
مذكرة

تهدى سفارة إيطاليا بالقاهرة أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية.

بالإشارة إلى المرحلة الثانية من اتفاقية " دعم خطة إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديدية المصرية " الموقعة فى روما بتاريخ 13 سبتمبر 2012 ، وإلحاقا لمذكرة الوزارة الموقرة (مكتب نائب مساعد الوزير لشئون المعاهدات الدولية) برقم 1023 المؤرخة 22 نوفمبر 2012 .

تتشرف السفارة بالإفادة أن السلطات الايطالية قد استكملت كافة الإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاقية المشار إليها الى حيز التنفيذ.

وحيث أنه فقا لنص المادة 4 ، تدخل الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الإخطار الثاني الذي يؤكد على استكمال كلا الطرفين المتعاقدين لكافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية ، لذا نرجو التكرم بموافاة هذه السفارة بما يفيد استلام هذا الإخطار وتحديد تاريخ سريان الاتفاقية .

وإذ تنتهز سفارة ايطاليا الفرصة لتعرب لوزارة خارجية جمهورية مصر العربية عن فائق تقديرها واحترامها،،،

AMBASCIATA D'ITALIA IL CAIRO

القاهرة في 14 APR 2013

– إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية
– **مكتب الوزير**
ماسبيرو – القاهرة

Traduzione

MINISTERO DEGLI ESTERI
VICE ASSISTENTE DEL MINISTRO
PER GLI AFFARI DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Data: 16-04-2013
N. prot.:425

Il Ministero degli Esteri - Vice Assistente del Ministro per gli Affari dei Trattati Internazionali - presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia al Cairo, e con riferimento alla nota verbale di codesta Ambasciata n. 882, datata il 14-04-2013, nella quale ha comunicato che le Autorità italiane hanno finalizzato le procedure per l'entrata in vigore dell'accordo relativo alla seconda fase dell'iniziativa "Sostegno al Piano di Ristrutturazione e Sviluppo dell'Egyptian National Railways (ENR)" firmato il 13 settembre 2012 a Roma, si ha l'onore di comunicare che il Ministero degli Esteri ha ricevuto la Nota Verbale sopra indicata il 15-04-2013.

Poiche' l'Art. n. 4/1/1 prevede che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicati l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica", l'Accordo sopra indicato entra in vigore il 15-04-2013.

Il Ministero degli Esteri - Vice Assistente del Ministro per gli Affari dei Trattati Internazionali - si avvale dell'occasione per esprimere all'Ambasciata d'Italia al Cairo i sensi della piu' alta considerazione e stima.

All'Ambasciata d'Italia al Cairo
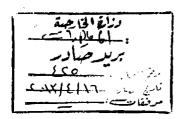
وزارة الخارجية
نائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون المعاهدات الدولية

التاريخ: ٢٠١٣/٤/١٦

تُهدى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية (نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعاهدات الدولية) أطيب تحياتها إلى سفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة، وبالإشارة إلى مذكرة السفارة رقم ٨٨٢ بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤ بشأن إنتهاء الجانب الايطالي من إجراءاته القانونية الخاصة بالاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا بشأن المرحلة الثانية من مشروع "دعم خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر"، الموقع فى روما بتاريخ ٢٠١٢/٩/١٣؛

تتشرف بالإفادة أننا تسلمنا مذكرة السفارة المُشار إليها بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٥.

ولما كانت المادة ١/١/٤ من الاتفاق تنص على: "يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام ثاني إخطار بانتهاء الإجراءات الداخلية الخاصة بكل طرف"، فإن الاتفاق المُشار إليه يدخل حيز النفاذ فى ٢٠١٣/٤/١٥.

تنتهز وزارة الخارجية (نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعاهدات الدولية) هذه المناسبة لتُعرب للسفارة عن فائق تقديرها واحترامها.

- إلى سفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة.
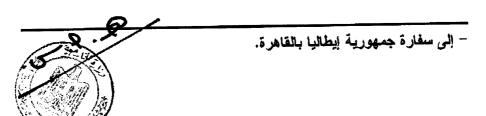
SCHEDA PER:	**GAZZETTA UFFICIALE**	
FIRMA: 06.03.2013	ENTR.VIGORE: **06.03.2013**	IN VIGORE: **si**
PAESE: **Myanmar**		
MATERIA: Cooperazione		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: Accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar sul trattamento del debito, firmato a Roma il 6 marzo 2013.		
FIRMATO a: Roma	il: 06.03.2013	
PROVV.LEG.:	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE:		
DURATA:		
DEN./DEC.:		
NOTE: **VD.**:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. XI	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ."	Nessuno	
Lingue ufficiali: inglese	Uff.negoziatore: DGMO UFFICIO II	

AGREEMENT ON THE TREATMENT (CANCELLATION AND RESCHEDULING) OF THE DEBT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

The Government of the Italian Republic (hereinafter referred to as Government of Italy) and the Government of the Republic of the Union of Myanmar (hereinafter referred as to the Government of Myanmar - together hereinafter referred to as the "Parties"), in the spirit of friendship and economic co-operation existing between the two countries and on the basis of the Agreed Minutes (hereinafter referred to as "Agreed Minutes"), signed in Paris on January 25, 2013 by the creditor countries members of the Paris Club, have agreed as follows:

ARTICLE I

The present Agreement concerns the treatment of:

a) 100% of the debt (principal and interest) due as of December 31, 2012 inclusive and not paid, related to soft (ODA) loans granted by the Government of Italy as per the original financial agreements signed between the Government of Myanmar and Mediocredito Centrale, acting on behalf of the Government of Italy and at present legally replaced by Artigiancassa S.p.A., (hereinafter referred to as "Artigiancassa"), the Italian financial institution managing the Italian Revolving Fund for soft loans.

b) 100% of late interests accrued as of December 31, 2012, calculated on the debt under paragraph a).

The above mentioned debt (hereinafter referred to as the "Relevant Principal") is listed in the Annex to the present Agreement. The Annex, which forms an integral part of the present Agreement, may be revised by mutual consent of the Parties.

According to the Agreed Minutes signed in Paris, the above mentioned debt will be subject to the following treatment:

a) cancellation of 50% of the Relevant Principal;

b) rescheduling of the remaining 50% of the Relevant Principal on terms and conditions set forth hereinafter.

ARTICLE II

At the entry into force of the present Agreement, the 12,5% of the Relevant Principal will be cancelled. The remaining 87.5% will be rescheduled and paid in USD by the Government of Myanmar to Artigiancassa in 16 semi-annual equal and consecutive instalments, the first one to be made on January 31, 2020 (end of grace period) and the last one to be made on July 31, 2027 (end of repayment period).

ARTICLE III

As an additional bilateral effort from the Italian side, no moratorium interests will accrue on the rescheduled part of the debt indicated in Article II.

ARTICLE IV

Subject to the fulfilment of the conditions envisaged in Article IV paragraph 3 of the Agreed Minutes, 42,9% of the remaining 87,5% of the Relevant Principal (equivalent to 37,5% of the Relevant Principal), will be cancelled. The remaining 57,1% of the 87,5% of the Relevant Principal (equivalent to the 50% of the Relevant Principal) will be rescheduled and paid in USD by the Government of Myanmar to Artigiancassa in 16 semi-annual equal and consecutive instalments, the first one to be made on January 31, 2020 (end of grace period) and the last one to be made on July 31, 2027 (end of repayment period).

ARTICLE V

As an additional bilateral effort from the Italian side, no moratorium interests will accrue on the rescheduled part of the debt indicated in Article IV.

ARTICLE VI

In case, for any reason, of delayed payment exceeding 30 days of the amounts due following the previous Articles of the present Agreement, the Government of Myanmar shall pay in USD and transfer to Artigiancassa interest, accruing from the actual date of default, calculated at the rate of 1.5% p.a., increased by 1% p.a.

ARTICLE VII

The provisions of this Agreement will apply until August 31, 2013 inclusive, provided that the Government of Myanmar continues to have a Staff Monitored Program with the IMF. They will also continue to apply from September 1, 2013 provided that the conditions envisaged in Article IV paragraph 3 b) of the Agreed Minutes are fulfilled.

ARTICLE VIII

The amount of rescheduled debt, equivalent to the 50% minimum of the Relevant Principal, will be object of a debt for aid swap agreement.

ARTICLE IX

In order to render the above mentioned debt cancellation (Articles II and IV) irrevocable, the Government of Myanmar, in addition to what envisaged in Article IV paragraph 3 of the Agreed Minutes, continues to commit itself to:

a) respect human rights and fundamental freedoms and refrain from the use of force as a mean of settlement of international disputes;

b) pursue sustainable development within the context of a national poverty reduction strategy, designed in consultation with the domestic civil society and international partners;

c) assign to the national budget resources for military purposes not exceeding the legitimate needs of security and defence of the country.

The Government of Myanmar commits itself to submit to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, within three months from the signature of the present Agreement, a report on the utilization of the funds released by debt cancellation for development projects.

ARTICLE X

Except for its provisions, this Agreement does not impair either legal ties established by common law or contractual commitments entered into by the Parties for the operations to which debts are referred to in Article I of this Agreement

ARTICLE XI

The present Agreement will come into force on the date of signature.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on 6 March 2013 in two originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Giulio Maria Terzi di Sant'Agata
Minister of Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNION OF MYANMAR

Wunna Maung Lwin
Union Minister for Foreign Affairs

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEBITORIO (CANCELLAZIONE E RISTRUTTURAZIONE) TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DI MYANMAR

Il Governo della Repubblica italiana (di seguito denominato "Governo italiano") e il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar (di seguito denominato Governo di Mynamar), nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base del Processo Verbale (di seguito denominato "Processo Verbale") firmato a Parigi il 25 gennaio 2013 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda il trattamento del:

a) 100% del debito (capitale ed interessi) dovuto al 31 dicembre 2012 incluso e non pagato relativo a crediti di aiuto concessi dal Governo italiano derivanti dalle convenzioni firmate tra il governo di Mynamar e Mediocredito Centrale, a nome del Governo italiano, ora legalmente sostituito da Artigiancassa SpA (di seguito denominato "Artigiancassa") l'Istituzione finanziaria italiana che gestisce i crediti di aiuto concessi dal Governo italiano;

b) 100% degli interessi di ritardato pagamento maturati al 31 Dicembre 2012, calcolati sul debito indicato al paragrafo a).

I debiti summenzionati (di seguito denominati "Debito di riferimento") sono elencati nell'Allegato al presente Accordo. Tale Allegato, che forma parte integrante del presente Accordo, può essere modificato di comune accordo tra le Parti.

In base al Processo Verbale firmato a Parigi, i suddetti debiti saranno oggetto del seguente trattamento:

a) cancellazione del 50% del Debito di riferimento;
b) riscadenzamento del restante 50% del Debito di riferimento ai termini e alle condizioni di seguito indicate.

ARTICOLO II

All'entrata in vigore del presente Accordo, il 12,5% del Debito di riferimento sarà cancellato. Il rimanente 87,5% sarà riscadenzato e pagato in USD dal Governo di Myanmar ad Artigiancassa in 16 rate semestrali uguali e consecutive, di cui la prima il 31.01.2020 (fine del periodo di grazia) e l'ultima il 31.07.2027 (fine del periodo di ripaga mento).

ARTICOLO III

Come sforzo addizionale bilaterale da parte italiana, non verranno calcolati interessi di mora sulla parte del debito ristrutturato indicato all'Articolo II.

ARTICOLO IV

A seguito dell'adempimento delle condizioni previste all'Articolo IV paragrafo 3 del Processo Verbale, il 42,9% del rimanente 87,5% del debito di riferimento (equivalente al 37,5% del debito di riferimento) sarà cancellato. Il rimanente 57,1% dell'87,5% del debito di riferimento (equivalente al 50% del debito di Riferimento) verrà riscadenzato e pagato in USD dal Governo di Myanmar ad Artigiancassa in 16 rate semestrali uguali e consecutive di cui la prima il 31.01.2020 (fine del periodo di grazia) e l'ultima il 31.07.2027 (fine del periodo di ripaga mento).

ARTICOLO V

Come sforzo addizionale bilaterale da parte italiana, non verranno calcolati interessi di mora sulla parte del debito ristrutturato indicato all'Articolo IV.

ARTICOLO VI

Nel caso, per qualunque ragione, di ritardo nei pagamenti eccedente i 30 giorni, degli ammontari dovuti in base ai precedenti Articoli del presente Accordo, il Governo di Myanmar pagherà e trasferirà ad Artigiancassa gli interessi, maturati dalla data del default, calcolati al tasso di 1,5% annuo, più un margine dell'1 % per anno.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno fino al 31 Agosto 2013 incluso, a condizione che il Governo di Myanmar continui ad avere in corso uno Staff Monitered Program con il FMI. Esse continueranno ad applicarsi dal 1 settembre 2013 ammesso che le condizioni previste all'Articolo IV paragrafo 3 b) del Processo Verbale si siano adempiute.

ARTICOLO VIII

L'ammontare del debito ristrutturato, equivalente al 50% minimo del Debito di riferimento, formerà oggetto di un Accordo di conversione del debito in progetti di sviluppo.

ARTICOLO IX

Al fine di rendere la suddetta cancellazione del debito (Articoli II e IV) irrevocabile, il Governo di Mynamar, in aggiunta a quanto previsto dall'Articolo IV paragrafo 3 del Processo Verbale, continua ad impegnarsi a:

a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata in collaborazione con la società civile nazionale ed i partners internazionali;
c) destinare al bilancio preventivo nazionale risorse per scopi militari senza che queste eccedano le esigenze legittime di sicurezza e difesa del Paese.

Il Governo di Myanmar si impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro sei mesi dalla firma del presente Accordo, un resoconto sull'utilizzazione delle risorse, rese disponibili a seguito della cancellazione del debito, per progetti di sviluppo.

ARTICOLO X

Fatte salve le sue disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune o gli impegni contrattuali sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all' Articolo I del presente Accordo..

ARTICOLO XI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ....il............., in due originali in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DI MYANMAR

SCHEDA PER:	**GAZZETTA UFFICIALE**	
FIRMA: 08.06.2012	ENTR.VIGORE: 03.04.2013	IN VIGORE: SI
PAESE: ECUADOR		
MATERIA: CONVERSIONE DEBITO IN FAVORE DELL'AMBIENTE.		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: Accordo di Conversione del Debito in favore dell'ambiente tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador.		
FIRMATO a: Quito	il: 08.06.2012	
PROVV.LEG.: =	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: 09.11.2012 Controparte: 22.03.2013 Ricezione: 03.04.2013	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: ---		
DURATA: per i 3 anni successivi dopo la data dell'ultimo deposito nel conto Yasuni-ITT		
DEN./DEC.:		
NOTE:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 7	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"… alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta."	Ratifica presidenziale senza adempimenti normativi interni	
Lingue ufficiali: Italiano, Spagnolo.	Uff.negoziatore: DGCS V	

Accordo di Conversione del Debito in favore dell'ambiente
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica dell'Ecuador.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador che qui di seguito si chiameranno "Le Parti", al fine di promuovere la cooperazione bilaterale e l'alleggerimento del peso del debito ecuadoriano:

Accordano che i fondi risultanti dalle operazioni di conversione del debito per lo sviluppo saranno utilizzati per finanziare attività relazionate con l' iniziativa Yasuní – ITT dell'Ecuador, mediante contribuzioni al Fondo Fiduciario Yasuní – ITT o "Fondo Yasuní", gestito dal programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), e hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalità dell'Accordo

1.1. Il presente accordo consta di 7 articoli e 3 allegati che costituiscono parte integrante dello stesso.

1.2. L'Accordo regola le operazioni di conversione del debito per lo sviluppo, per un ammontare massimo di trentacinque milioni di Euro (Euro 35.000.000), inserite nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) del Governo della Repubblica Italiana in favore di quello della Repubblica dell'Ecuador e stabilisce il procedimento per attuare simili operazioni.

1.3. I fondi risultanti dalle operazioni di conversione del debito per lo sviluppo saranno utilizzati come una contribuzione per finanziare le attività relative all'iniziativa Yasuní–ITT dell'Ecuador, come specificato nell'articolo 2 di questo Accordo e secondo quanto contemplato nel numero 18.a) dei Termini di Riferimento del Fondo Yasuní–ITT ed in conformità con il memorandum di Intesa per la Amministrazione ed i Servizi di Supporto relazionati con il Fondo Yasuní–ITT dell'Ecuador (MOA), sottoscritto il 3 agosto del 2010 tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador e l'UNDP, che consta nell'allegato 2 del presente strumento.

1.4. Il Governo della repubblica dell'Ecuador verserà nel Fondo Yasuní, l'ammontare di ciascuna rata (capitale e interessi) dovuta alla scadenza a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador potrà decidere di anticipare i versamenti delle rate rispetto alle corrispondenti scadenze secondo quanto previsto dall'art. 2.3 del presente Accordo.
Nel caso in cui il Fondo Fiduciario Yasuní–ITT non dovesse iniziare le attività di finanziamento del progetto entro il 31 dicembre 2012, i fondi derivanti dalla conversione del debito specificata nel presente Accordo, saranno utilizzati secondo quanto previsto dal "Accordo di Conversione del Debito per lo Sviluppo", firmato tra il Governo Italiano e il Governo Ecuadoriano, il 22 marzo 2003, e dal relativo Accordo Tecnico. Le parti convengono anche che nel caso in cui il Trust Fund Yasuní – ITT non inizi l'attività prevista entro il 31 dicembre 2012, tutti gli ammontari della Conversione del debito depositati e trasferiti nel Fondo Fiduciario Yasuní–ITT ed i depositi saranno trasferiti ad un Fondo di Contropartita (Counterpart Fund CPF) istituito secondo le disposizioni del menzionato Accordo di Conversione firmato nel marzo 2003.

1.5. La decisione di attivare il Fondo di Contropartita di cui all'Accordo di Conversione del 2003 sarà notificata congiuntamente alle Parti.
In questo caso, nessun costo relativo all'iniziativa Yasuní – ITT potrà essere coperto con i fondi liberati con la conversione del debito di cui al presente Accordo.

1.6. Il Governo della Repubblica Italiana sottoscriverà un Accordo Amministrativo Standard (Standard Administrative Agreement-SAA) con l'UNDP e il Governo della Repubblica dell'Ecuador che conterrà le disposizioni riguardanti la gestione del Fondo Fiduciario, secondo quanto previsto nell'Articolo 4.1. del presente Accordo.

1.7. Nessun altro debito attuale o futuro del Governo della Repubblica dell'Ecuador dovuto al Governo della Repubblica Italiana sarà regolamentato da questo Accordo.

Articolo 2.
Procedure per la conversione del debito in favore dell'ambiente.

2.1. A partire dell'entrata in vigore del presente Accordo, il rimborso del credito (capitale e interessi), che l'Ecuador deve all'Italia, indicato nell'allegato 1 sarà sospeso fino ad un ammontare massimo di trentacinque milioni di Euro (€ 35.000.000,00). Allo stesso tempo il Governo della Repubblica Italiana dovrà comunicare al Governo della Repubblica dell'Ecuador con uno scambio di Note, un piano (Tavola di Ammortamento) contenente la lista dettagliata delle rate (capitale più interessi) riferite all'ammontare pendente della conversione.

2.2. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador depositerà nel Fondo fiduciario le rate di capitale e interessi alle date di scadenza previste nella Tavola di Ammortamento, ovvero, ove così decida, anticipatamente, così come disposto nell'articolo 2.3 del presente Accordo. Ciascuna quota semestrale verrà convertita in Dollari USA (USD) al tasso di cambio vigente alla data del pagamento.

2.3. Il Governo della Repubblica dell'Ecuador potrà depositare anticipi nel Fondo Yasuní, fino ad un ammontare di trentacinque milioni di Euro (€ 35.000.000,00), fino a raggiungere il tetto minimo previsto per l'attivazione del Fondo Fiduciario Yasuní – ITT. Nel caso in cui il Fondo non si attiverà, si applicheranno le disposizioni previste nell'Articolo 1.5 del presente Accordo.

2.4. Entro i primi quindici giorni dalla effettuazione dei depositi, il Ministero delle Finanze dell'Ecuador comunicherà, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Quito, al Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE/DGCS) e all'Istituzione Finanziaria Italiana (IFI) che amministra il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, le seguenti informazioni:

- l'ammontare in Dollari Americani depositato come contribuzione al Fondo Yasuní-ITT ed il tasso di cambio utilizzato (si allegheranno i documenti amministrativi pertinenti che dimostrino l'ammontare depositato);
- l'ammontare complessivo in Dollari Americani, che include i versamenti degli altri donatori, previsto nel Fondo Yasuní-ITT, ed il tasso di cambio utilizzato (si allegheranno i documenti amministrativi pertinenti che dimostrino l'ammontare depositato) e
- i saldi complessivi e gli interessi maturati.

Entro quindici giorni a partire dalla ricezione di tale informazione, l'Istituzione Finanziaria Italiana confermerà alla Banca Centrale dell'Ecuador che l'ammontare depositato nel Fondo Yasuní è corretto.

2.5. Il monitoraggio sulla gestione e l'uso dei fondi e sulla sua revisione (audit) sarà realizzato secondo quanto stabilito nei "Termini di Riferimento" (allegato 3) del Fondo Yasuní – ITT contenuti nel Memorandum d'Intesa, firmato tra il Governo dell'Ecuador e l'UNDP (allegato 2).

Le parti si impegnano ad uno scambio reciproco d'informazioni concernenti la realizzazione, la gestione e l'amministrazione dei fondi entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta.

2.6. Alla scadenza dell'Accordo, conformemente all'Articolo 7.2 del presente Accordo, il debito sarà cancellato, per un ammontare corrispondente alla somma degli importi accreditati nel Fondo e versati a favore dei progetti considerati idonei secondo le disposizioni di cui all'Articolo seguente e considerati eseguiti previa dichiarazione in tal senso del Comitato Consultivo bilaterale, costituito ai sensi dell'art. 4.3 del presente Accordo, li dichiari tali.

Il Comitato Consultivo bilaterale, su richiesta di una delle Parti potrà effettuare una valutazione o una verifica addizionale sui progetti eseguiti e sul funzionamento del Fondo, in coordinamento con il Comitato Direttivo del medesimo.

2.7. Il Comitato Consultivo Bilaterale si riunirà per lo meno una volta all'anno e/o su richiesta di una delle Parti per certificare quanto segue:

a) che i progetti del Fondo Yasuní raggiungono i propri obiettivi di sviluppo e protezione ambientale;

b) che si raggiungono gli obiettivi previsti nei "Termini di Riferimento" del Fondo Yasuní;

c) che si raggiungono gli obiettivi previsti nel presente Accordo;

d) che il Fondo Yasuní non termini prima della sua scadenza.

Previa notifica al Comitato, ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo nel caso in cui il Comitato non dichiari l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d).

La volontà di ciascuna delle Parti di denunciare il presente Accordo dovrà essere notificata formalmente all'altra Parte.

Se il presente Accordo viene denunciato conformemente al disposto del presente articolo, prima che i fondi determinati da questa Conversione siano stati utilizzati in maniera consistente, le Parti negozieranno un altro Accordo secondo i parametri della Conversione dell'"Accordo di Conversione del Debito in Progetti per lo Sviluppo", firmato dal Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador il 22 marzo 2003.

2.8. Nel caso in cui entro otto mesi non si giunga ad una intesa per la firma di un nuovo Accordo di Conversione del Debito, nella forma prevista all'articolo 2.7, il Governo della Repubblica dell'Ecuador dovrà restituire al Governo Italiano, entro il termine di nove mesi dalla data della notifica della volontà di una delle Parti di denunciare il presente Accordo, tutti gli importi accreditati sul conto del Fondo Yasuní non trasferiti ai progetti. Di comune accordo, le Parti potranno estendere il periodo di negoziazione previsto dal presente articolo laddove la predetta negoziazione necessitasse di un tempo più ampio.

Articolo 3
Eleggibilità dei Progetti

3.1. In conformità con le regole del Fondo, le risorse derivanti dalla conversione del debito oggetto del presente Accordo saranno utilizzati per finanziare le attività previste nei "Termini di Riferimento" (allegato 3) e nel Memorandum di Accordo firmato tra il Governo dell'Ecuador e l'UNDP (allegato 2) con speciale riferimento ai progetti di sviluppo socio – economico e di protezione ambientale del Fondo Yasuní.

3.2. L'ammontare degli interessi maturati e ogni altra risorsa che si produca, saranno utilizzati per la realizzazione dei progetti di sviluppo, adottando un criterio partecipativo che coinvolga le comunità locali, con particolare attenzione alla popolazione indigena dell'Amazzonia.

Articolo 4
Meccanismo di gestione

4.1. Il Governo della Repubblica Italiana godrà dei medesimi diritti riservati a tutti i contribuenti del Fondo Yasuní-ITT, secondo quanto è previsto nelle norme e nei regolamenti di tale Fondo. Con questa finalità, congiuntamente al presente Accordo e prima di depositare la contribuzione concordata nel Fondo Yasuni-ITT, sarà sottoscritto un Accordo Tripartito tra i Governi di Italia, Ecuador e UNDP, per regolare le seguenti procedure:

- Meccanismo di contribuzione al Fondo Fiduciario per gli ammontari della conversione del debito italiano;
- Meccanismo di versamento sul conto speciale del Fondo Yasuní per i progetti identificati;
- Procedimento di resoconto dell'UNDP (identificazione/preparazione/valutazione iniziale/ avanzamento delle opere) per il monitoraggio delle attività;

- Quanto altro necessario per la corretta amministrazione delle risorse e relativamente all'importo delle commissioni da corrispondere ad UNDP per il servizio prestato.

4.2. La partecipazione italiana al meccanismo di gestione del Fondo Yasuní-ITT sarà regolata in base a questo Accordo Istituzionale, al Memorandum di Accordo e al SAA.

4.3. Verrà costituito un Comitato Consultivo Bilaterale composto nella seguente maniera:

- in rappresentanza del Governo Italiano: l'Ambasciatore della Repubblica Italiana accreditato in Ecuador o un rappresentante dell'Ambasciata Italiana a Quito e/o un rappresentante del MAE/DGCS, attraverso l'UTL di La Paz, a seconda delle esigenze;
- in rappresentanza del Governo della Repubblica dell'Ecuador, la persona nominata dallo stesso Governo Ecuadoriano.

Il Comitato si riunirà come minimo una volta all'anno, o quando ognuna delle Parti lo richieda, per discutere qualsiasi tema inerente all'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 5
Emendamenti

5.1. Il presente Accordo e i suoi allegati potranno emendarsi attraverso uno scambio di Note.

Articolo 6
Controversie

6.1. Le eventuali controversie tra le Parti, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione delle disposizione del presente Accordo, saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 7
Validità

7.1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di conferma dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne delle Parti.

7.2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per i 3 anni successivi a decorrere della data dell'ultimo deposito nel conto Yasuní – ITT. Le Parti potranno per mutuo consenso estendere il termine di vigenza del presente Accordo, nel caso in cui i fondi assegnati ai progetti e alle attività specifiche non siano stati spesi totalmente entro la data di scadenza dell'Accordo.

In fede di quanto sopra, i rappresentanti legalmente autorizzati dai rispettivi Governi sottoscrivono il presente Accordo in quattro esemplari originali di stesso contenuto e valore, due in lingua spagnola e due in lingua italiana.

Firmato nella città di Quito, giugno otto duemiladodici.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador
Gianni Piccato	Ricardo Patiño Aroca
AMBASCIATORE D'ITALIA	MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, COMMERCIO, ED INTEGRAZIONE

Acuerdo sobre el Canje de Deuda por Ambiente
entre
el Gobierno de la República Italiana
y
el Gobierno de la República del Ecuador

.l Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador que en adelante se llamarán ıs "Partes", promoviendo la cooperación bilateral y el alivio de la carga de la deuda ecuatoriana:

.cuerdan que los fondos resultantes de operaciones del canje de deuda-por desarrollo serán utilizados para nanciar actividades relacionadas con la Iniciativa Yasuní ITT del Ecuador, mediante contribuciones al ondo del Fideicomiso Yasuní ITT o "Fondo Yasuní" manejado por el Programa de las Naciones Unidas para Desarrollo (PNUD), y han convenido lo siguiente:

Artículo 1
Finalidad del Acuerdo

1. El presente Acuerdo consta de 7 Artículos y 3 Anexos que constituyen parte integrante del mismo.

2. El Acuerdo regula las operaciones de canje de deuda por desarrollo, hasta un monto máximo de treinta y cinco millones de euros (€ 35.000.000), en el cuadro de la Ayuda Pública para el Desarrollo (APS) del Gobierno de la República Italiana al Gobierno del Ecuador y se establece el procedimiento para actuar en operaciones similares.

3. Los fondos resultantes de la operación de deuda para el desarrollo serán utilizados para financiar las actividades relativas a la Iniciativa Yasuní ITT del Ecuador, como se especifica en el Art. 2 de este Acuerdo y según lo contemplado en el numeral 18.a) de los Términos de Referencia del Fondo Yasuní ITT y de conformidad con el Memorando de Acuerdo para la Administración y otros Servicios de Soporte Relacionados con el Fondo Yasuní ITT del Ecuador (MOA), suscrito el 3 de agosto de 2010 entre el Gobierno de la República del Ecuador y el PNUD, que consta en el Anexo 2 del presente instrumento.

4. El Gobierno de la República del Ecuador pagará al Fondo Yasuní el importe de cada cuota del crédito (capital más intereses) debida a la fecha de su vencimiento a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo.

   El Gobierno de la República del Ecuador podrá decidir adelantar el pago de dichas cuotas antes de la fecha de vencimiento, tal como lo establece el Art. 2.3 del presente Acuerdo.

   En el caso de que el Fondo Fiduciario Yasuní ITT no dé inicio a las actividades de financiamiento del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2012, los fondos derivados de la conversión de la deuda especificada en el presente Acuerdo serán utilizados según lo previsto en el "Acuerdo sobre la Conversión de la Deuda en Proyectos de Desarrollo", firmado entre el Gobierno Italiano y el Gobierno Ecuatoriano, el 22 de marzo de 2003, y del respectivo Acuerdo Técnico. Las partes acuerdan, también, que en caso de que el Fondo Fiduciario Yasuní ITT no inicie la actividad prevista hasta el 31 de diciembre de 2012, todos los montos resultantes de las operaciones de este canje de deuda depositados y transferidos en el Fondo Fiduciario Yasuní ITT y los depósitos, serán transferidos a un Fondo de Contrapartida (Counterpart Fund CPF) instituido según las disposiciones del mencionado Acuerdo de Conversión firmado en marzo 2003.

:. La decisión de activar el Fondo de Contrapartida según lo establecido en el Acuerdo del 2003 será notificada conjuntamente a las Partes.

   En este supuesto ningún gasto relativo a la Iniciativa Yasuní ITT podrá ser cubierto por los fondos liberados en el canje de la deuda encuadrada en el presente Acuerdo.

. El Gobierno de la República Italiana suscribirá un Acuerdo Administrativo Estándar (Standard Administrative Agreement – SAA) con el PNUD y el Gobierno de la República del Ecuador que

contendrá las disposiciones concernientes al manejo del Fondo Fiduciario, según lo previsto en el Art. 4.1 del presente Acuerdo.

1.7. Ninguna otra deuda actual ni futura del Gobierno de la República del Ecuador al Gobierno de la República Italiana será afectada por este Acuerdo.

Artículo 2
Procedimiento para el Canje de Deuda por Ambiente

2.1. A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el reembolso del crédito (capital e intereses) que el Ecuador adeuda a Italia, indicado en el Anexo 1 será suspendido hasta un monto máximo de treinta y cinco millones de Euros (€ 35.000.000). Al mismo tiempo el Gobierno de la República Italiana deberá comunicar al Gobierno de la República del Ecuador, mediante nota reversal, un plan (Tabla de amortización) que contendrá la lista detallada de las cuotas (el capital más los intereses) referidas al monto pendiente de la cancelación.

2.2. El Gobierno de la República del Ecuador depositará en el Fondo Fiduciario las cuotas de capital más intereses en las fechas de vencimiento previstas en la Tabla de amortización o antes de dichas fechas, según lo previsto en el Art. 2.3 del presente Acuerdo. Cada cuota semestral se convertirá en dólares de los EEUU (USD) al tipo de cambio vigente a la fecha de pago.

2.3. El Gobierno de la República del Ecuador podrá depositar anticipos en el Fondo Yasuní, hasta un monto de 35 millones de Euros (€ 35.000.000), hasta llegar al umbral mínimo previsto para la activación del Fideicomiso Yasuní ITT. En caso de que el Fondo no se activara, se aplicarán las disposiciones previstas en el Art. 1.5 del presente Acuerdo.

2.4. Dentro de los 15 días de efectuados los depósitos, el Ministerio de Finanzas del Ecuador comunicará, por intermedio de la Embajada de Italia en Quito, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia – Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (MAE/DGCS) y a la Institución Financiera Italiana (IFI) que administra el Fondo Rotatorio para la Cooperación al Desarrollo, la siguiente información:

- el monto en dólares americanos depositado como contribución al Fondo Yasuní y el tipo de cambio utilizado (se adjuntarán los documentos administrativos pertinentes que muestren el monto depositado);
- el monto en dólares americanos, que incluye los pagos de otros donantes, previstos en el Fondo Yasuní y el tipo de cambio utilizado (se adjuntarán documentos administrativos pertinentes que sustenten el depósito), y
- los importes pendientes y los intereses acumulados.

Dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la información, la Institución Financiera Italiana confirmará al Banco Central del Ecuador que el monto depositado en el Fondo Yasuní es correcto.

2.5. El monitoreo sobre la gestión y el uso de los fondos y sobre su auditoría se realizará según lo establecido en los "Términos de Referencia" (anexo 3) del Fondo Yasuní ITT contenido en el Memorando de Entendimiento, firmado entre el Gobierno del Ecuador y el PNUD (Anexo 2).

Las Partes se obligan al intercambio recíproco de información sobre la realización, gestión y administración de fondos dentro de los 15 días a partir de que se presente la solicitud.

2.6. Al vencimiento del Acuerdo, conforme al Art. 7.2 del presente Acuerdo, la deuda será cancelada por un monto correspondiente a la sumatoria de los montos acreditados en el Fondo y desembolsados para los proyectos considerados idóneos según lo previsto en el artículo subsiguiente y considerados ejecutados a partir de que el Comité Consultivo Bilateral, al que se refiere el Art. 4.3 de este instrumento, lo declare de esa manera.

El Comité Consultivo Bilateral, a pedido de una de las partes, podrá realizar la valoración o auditoría de los proyectos ejecutados y del funcionamiento del Fondo en coordinación con el Comité Directivo del mismo.

2.7. El Comité Consultivo Bilateral se reunirá por lo menos una vez al año y/o a petición de cualquiera de las Partes para certificar lo siguiente:

a) que los proyectos del Fondo Yasuní cumplen sus objetivos de desarrollo y protección ambiental;

b) que se alcanzan los objetivos previstos en los Términos de Referencia del Fondo Yasuní;

c) que se alcanzan los objetivos previstos en el presente Acuerdo;

d) que el Fondo Yasuní no se cierra antes de tiempo.

Previa notificación al Comité, cada una de las Partes podrá dar por terminado este Acuerdo cuando el Comité no declare el cumplimiento de las condiciones establecidas en los parágrafos a), b), c), o d).

La voluntad de cualquiera de las Partes de rescindir el presente Acuerdo deberá ser notificada formalmente a la otra Parte.

Si el presente Acuerdo termina de conformidad a lo establecido en este artículo, antes del uso significativo de los fondos generados por este canje, las Partes negociarán un nuevo instrumento siguiendo los parámetros del "Acuerdo sobre la Conversión de la Deuda en Proyectos de Desarrollo" firmado por el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República del Ecuador el 22 de marzo de 2003.

2.8. Si en un periodo de ocho meses no se logra firmar un nuevo Acuerdo de Canje de Deuda, en la forma prevista en el Art. 2.7, el Gobierno de la República del Ecuador deberá restituir al Gobierno Italiano, dentro de nueve meses, contados a partir de la fecha de notificación de voluntad de una de las partes de rescindir el presente Acuerdo, todos los importes acreditados en la cuenta del Fondo Yasuní que no hayan sido utilizados en los proyectos. De común acuerdo, las Partes podrán extender el periodo de negociación previsto en este artículo si dichas negociaciones requiriesen de un plazo mayor.

Artículo 3
Elegibilidad de los Proyectos

3.1. De conformidad con las reglas del Fondo, los recursos liberados por el canje de deuda objeto del presente Acuerdo se utilizarán para financiar las actividades previstas en los "Términos de Referencia" (Anexo 3) y del Memorando de Acuerdo firmado entre el Gobierno del Ecuador y el PNUD (Anexo 2) con especial atención a los proyectos de desarrollo socio-económico y de protección ambiental del Fondo Yasuní.

3.2. El monto de los intereses devengados y cualquier otro recurso que se genere, será utilizado para la implementación de proyectos de desarrollo adoptando un enfoque participativo que involucre a las comunidades locales, particularmente a la población indígena de la Amazonía.

Artículo 4
Mecanismo de Gestión

4.1. El Gobierno de la República Italiana gozará de los mismos derechos otorgados a todos los contribuyentes del Fondo Yasuní según lo previsto en las normas y regulaciones de dicho Fondo. Con este fin, junto al presente Acuerdo y antes de depositar la contribución acordada en el Fondo Yasuní, se suscribirá un Acuerdo tripartito entre los Gobiernos de Italia, Ecuador y el PNUD para regular los siguientes procedimientos:
- Mecanismo de contribución al Fondo Fiduciario por los montos del canje de la deuda italiana;
- Mecanismo de desembolso en el Fondo Yasuní para los proyectos identificados;
- Procedimiento de reportes del PNUD (identificación/preparación/evaluación inicial/avance de las obras) para el monitoreo de las actividades;
- Otros que fueren necesarios para la correcta administración de los recursos y el importe de las comisiones debidas al PNUD por el servicio prestado.

4.2. La participación italiana a los mecanismos de gestión del Fondo Yasuní será regulada en base a este Acuerdo Institucional, al Memorando de Acuerdo y al SAA.

4.3. Se constituirá un Comité Consultivo Bilateral compuesto de la siguiente manera:
- En representación del Gobierno Italiano: el Embajador de la República Italiana acreditado en Ecuador o un representante de la Embajada Italiana en Quito y/o un representante del MAE/DGCS, mediante la Oficina de Cooperación Italiana (UTL) en La Paz, según sea el caso;
- En representación del Gobierno de la República del Ecuador, quien el Gobierno del Ecuador determine.

El Comité se reunirá, como mínimo una vez al año, o cuando alguna de las Partes así lo solicite, para discutir cualquier tema inherente a la ejecución del presente Acuerdo.

Artículo 5
Enmiendas

.1. El presente Acuerdo y sus Anexos podrán enmendarse mediante intercambio de notas reversales.

Artículo 6
Controversias

.1. En caso de existir controversias entre las Partes en relación a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo serán resueltas por vía diplomática.

Artículo 7
Vigencia

1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de recepción de la última notificación escrita mediante la cual las Partes se informarán acerca del cumplimiento de los requisitos previstos por sus respectivos procedimientos internos.

2. El presente Acuerdo estará vigente hasta tres años después de la fecha del último depósito en la cuenta del Fondo Yasuní ITT. Las Partes podrán de mutuo consentimiento extender el plazo de vigencia del presente Acuerdo, en caso de que los fondos asignados a proyectos y actividades específicas no se hayan utilizado totalmente hasta la fecha de vencimiento del Acuerdo.

ı fe de lo cual, los Representantes legalmente autorizados por sus Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo cuatro ejemplares originales, de igual contenido y valor, dos en idioma español y dos en idioma italiano.

scrito en la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de junio de dos mil doce

Por el Gobierno de la República Italiana	Por el Gobierno de la República del Ecuador
Gianni Piccato EMBAJADOR	Ricardo Patiño Aroca MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN

6511/89640 M

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador relativo alla Conversione del Debito in favore dell'ambiente, firmato a Quito l'8 giugno 2012.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di accusare ricezione della Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 4-2-39/EEIT/13 del 22 marzo 2013, con la quale è stata effettuata la notifica ai sensi dell'art. 7 del predetto Atto internazionale.

Poiché questo Ministero degli Affari Esteri ha già provveduto a notificare l'espletamento delle procedure interne con Nota Verbale n. 6511/279528 del 9 novembre 2012, ai sensi dell'art. 7 del suddetto Accordo, lo stesso è entrato in vigore il 3 aprile 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, lì 22 APR. 2013

(Timbro: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

All'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador

Via A. Bertoloni, 8

00197 Roma

M

6511/ 279528

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador relativo alla Conversione del Debito in favore dell'ambiente, firmato a Quito l'8 giugno 2012.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art. 7 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte ecuadoregna e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, lì - 9 NOV. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata della Repubblica dell'Ecuador
Via Antonio Bertoloni, 8
00197 Roma

REPUBLICA DEL ECUADOR
EMBAJADA EN ITALIA
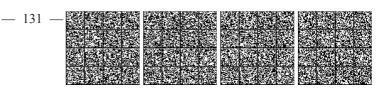
Nota No. 4-2- 39/EEIT/13

La Embajada del Ecuador saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia -Dirección Central de Ayuda al Desarrollo para América- y, tiene a honra informarle que el Gobierno del Ecuador ha cumplido con todos los actos y procedimientos legales internos para la entrada en vigor del "Acuerdo sobre el Canje de Deuda por Ambiente entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Italiana".

Como es de conocimiento del Honorable -Ministerio Dirección Central de Ayuda al Desarrollo para América-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo, éste entrará en vigencia a partir de la fecha de recepción de la última notificación, por escrito, mediante la cual las Partes se informen sobre el cumplimiento de los requisitos previstos por sus respectivos procedimientos internos.

La Embajada del Ecuador hace propicia la oportunidad para reiterar a la Honorable Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Roma, 22 de marzo de 2013

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ITALIA
-DIRECCIÓN CENTRAL DE AYUDA AL DESARROLLO PARA AMÉRICA-
Roma.-

Cc: DIRECCIÓN CENTRAL DE LATINO AMERICA

VIA A. BERTOLONI,8 – 00197 ROMA – TELF. 06.89672820 – FAX 06.89672821
E-MAIL: MECUROMA@ECUADOR.IT

TRADUZIONE DI CORTESIA

Nota N° 4-2-39/EEIT/13

L'Ambasciata dell'Ecuador in Italia presenta i suoi saluti all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri d'Italia – Direzione Centrale in favore allo Sviluppo per l'America - ed, ha l'onore di informare che il Governo dell'Ecuador ha completato tutti gli atti e procedimenti legali interni per l'entrata in vigore del "Accordo sullo Scambio di Debito per l'Ambiente tra il Governo della Repubblica dell'Ecuador ed il Governo della Repubblica Italiana"

Come è di conoscenza dell'Onorevole - Ministero Direzione Centrale in favore allo Sviluppo per l'America -, di conformità con quanto disposto nell'articolo 7 dell'Accordo, il medesimo entrerà in vigore a partire della data di ricezione dell'ultima notificazione, per iscritto, mediante la quale le Parti si comunichino sul compimento dei requisiti previsti dai suoi rispettivi procedimenti interni.

L'Ambasciata dell'Ecuador approfitta dell'opportunità per reiterare all'Onorevole Ministero degli Affari Esteri d'Italia le sicurezze della sua più alta e distinta considerazione.

Roma, 22 marzo 2013

All'Onorevole
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D'ITALIA
DIREZIONE CENTRALE IN FAVORE ALLO SVILUPPO PER L'AMERICA
Roma. -

C.C. DIREZIONE CENTRALE DELLA LATINA AMERICA

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 26.01.2012	ENTR. VIGORE: 22.04.2013	IN VIGORE: SI
PAESE: AFGHANISTAN		
MATERIA: PARTENARIATO E COOPERAZIONE DI LUNGO PERIODO		

POSIZIONE:	DEPOSITO:
TITOLO: ACCORDO SUL PARTENARIATO E LA COOPERAZIONE DI LUNGO PERIODO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN.	
FIRMATO a: rOMA	il: 26.01.2012
PROVV.LEG.: = n.239 del 29.11.2012	G.U.: n.8 del 10.01.2013
NOT. ( ) Italia: 17.03.2013 Controparte: 03.10.2012 Ricezione: 22.04.2013	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: 26.01.2012	
DURATA: ILLIMITATA.	
DEN./DEC.:	
NOTE: La versione in italiano dell'art.7 ha omesso i termini "di ricezione" sulla clausola di entrata in vigore. Si è quindi dato prevalenza alla versione in inglese, come concordato dalle Parti nell'Accordo stesso. VD.:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 7	ADEMPIMENTI INTERNI:
"Il presente Accordo sarà vincolante ed entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti contraenti comunicheranno che io rispettivi processi di ratifica sono stati completati."	Ratifica del Presidente della Repubblica con legge di autorizzazione alla ratifica.
Lingue ufficiali: italiano – inglese – dari – pashtu	Uff. negoziatore: DGAP – Unità Afghanistan

Accordo

SUL PARTENARIATO E LA COOPERAZIONE DI LUNGO PERIODO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN

Il Governo Italiano e il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan.

Sulla base della storica tradizionale amicizia tra i due Paesi, fondata sul mutuo rispetto dell'indipendenza, della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, e in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di continuare ad adoperarsi per la costituzione di un partenariato di lungo periodo, fondato su una solida intesa, un eccellente dialogo politico, interessi condivisi e obiettivi comuni;

Coscienti della necessità di un fermo impegno della comunità internazionale ad affiancare e sostenere l'Afghanistan, fino al completamento del processo di Transizione e nel lungo termine, oltre il 2014; allo scopo, come concordato alla Conferenza di Bonn del 5 dicembre 2011, di contribuire a gettare le basi per la trasformazione dell'Afghanistan in un Paese stabile e prospero nel contesto pacifico di una regione altrettanto stabile e prospera;

Consapevoli della minaccia rappresentata dal terrorismo e dall'estremismo violento, e della necessità di assicurare che l'Afghanistan non torni ad essere rifugio di gruppi terroristici;

Concordi nel voler operare per un ulteriore rafforzamento delle relazioni bilaterali, anche nel contesto della futura *Nato Enduring Partnerhip*, del futuro Accordo di Cooperazione sul Partenariato e lo Sviluppo tra l'Afghanistan e l'Unione Europea, e in conformità con gli obiettivi delle Nazioni Unite;

Sottolineando che il Processo di Kabul è fondato sull'impegno reciproco della comunità internazionale e del governo afgano; riconoscendo i progressi compiuti finora; persuasi della necessità di perseguire costanti miglioramenti nel rafforzare istituzioni civili e una pubblica amministrazione afghane responsabili, migliorando il buon governo e la trasparenza, il raccordo tra livello nazionale e sub-nazionale, e la giustizia e lo Stato di diritto, nel rispetto degli impegni presi nell'ambito delle Conferenze di Londra e Kabul e del Processo di Kabul;

Persuasi del bisogno di continuare ad adoperarsi per la creazione in Afghanistan di istituzioni politiche forti, democratiche, funzionanti e reciprocamente bilanciate; riaffermando la necessità di agire in piena conformità con le norme del diritto internazionale in materia di diritti umani, inclusi i diritti delle donne, in linea con la lettera e lo spirito della Costituzione afgana; consapevoli del ruolo positivo che la società civile e i media indipendenti possono ricoprire nella costruzione di un Afghanistan pacifico e sostenibile, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Cooperazione politica

1. Le due Parti sottolineano l'importanza delle consultazioni annuali a livello di Alti Funzionari dei due Ministeri degli Esteri, come previsto dal Memorandum d'Intesa firmato a Roma dai due Ministri il 2 giugno 2011, al fine di uno scambio di opinioni su questioni bilaterali, regionali e

internazionali, e di realizzare una maggiore e migliore integrazione, nel contesto internazionale e nei fori multilaterali.

2. La Parte Afgana esprime il proprio profondo apprezzamento per il ruolo svolto dall'Italia in Afghanistan e nella regione, anche nella provincia di Herat, nell'ambito della sicurezza e dello sviluppo così come in quello del buon governo e dello Stato di diritto. Le due Parti concordano sulla necessità di continuare a operare sulla base di quanto sinora conseguito, in modo da rafforzare la presenza diplomatica e civile dell'Italia a Herat.

3. Le due Parti evidenziano il ruolo chiave che la cooperazione regionale riveste per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, e ribadiscono il loro pieno sostegno a un approccio regionale più ampio, nella ricerca della pace, della stabilità e della prosperità di lungo periodo. A tale proposito, entrambe le Parti esprimono pieno sostegno al Processo di Istanbul, lanciato il 2 novembre 2011, e all'effettiva attuazione delle misure di *confidence building* decise in quell'occasione, in attesa dei seguiti operativi. Le due parti riconoscono la possibilità di una più stretta integrazione regionale, da perseguirsi mediante la promozione degli scambi commerciali e delle reti di transito, lungo le rotte tradizionali del commercio.

4. Le due Parti esamineranno congiuntamente possibili iniziative volte a potenziare il ruolo e le competenze del Parlamento Afgano, promuovendone l'efficacia, con particolare riguardo alla produzione legislativa.

Articolo 2

Cooperazione allo sviluppo e rafforzamento delle capacità istituzionali

1. L'impegno italiano in favore dello sviluppo dell'Afghanistan, che ammonta ad oggi a 570 milioni di Euro, è diretto a contribuire alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Afghanistan e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, promuovendo il buon governo, il rispetto dei diritti umani, il ruolo e la partecipazione delle donne, rafforzando la protezione dei minori e la lotta contro la droga, la corruzione e l'illegalità.

2. L'Accordo Quadro bilaterale per la Cooperazione allo Sviluppo, firmato il 19 ottobre 2010 e attualmente in vigore, regolerà l'attuazione dei principi e interventi sopra menzionati. Il Programma Paese è parte del suddetto Accordo bilaterale, ne definisce le priorità e identifica i progetti di sviluppo da attuare. Gli interventi inclusi nel Programma Paese saranno realizzati nell'arco di tre anni e saranno rinnovabili annualmente. Il Programma Paese, alla sua scadenza, sarà rinegoziato, in modo da assicurare continuità e prevedibilità

3. L'impegno italiano in quest'ambito sarà garantito nel lungo periodo, il sostegno sarà assicurato nel quadro complessivo degli accordi tra Afghanistan e la comunità internazionale e sulla base di programmi congiuntamente definiti. Resta necessario, affinché la cooperazione civile italiana possa realizzare progressi, che il governo afgano garantisca un'efficace e trasparente allocazione delle risorse internazionali, una loro gestione responsabile e una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato.

4.In una prospettiva di lungo periodo, al fine di migliorare il coordinamento e l'efficacia degli aiuti, la cooperazione italiana si concentrerà principalmente sui seguenti settori prioritari: sviluppo economico e agricolo (includendo colture alternative come lo zafferano); buon governo e Stato di diritto; infrastrutture e risorse naturali; continuando il sostegno tradizionale alla sanità e l'aiuto umanitario. Allo stesso modo, la cooperazione Italiana continuerà a sostenere i temi trasversali

come le tematiche di genere, la società civile – basandosi sul successo delle Conferenze tenutesi nel 2011 a Kabul (a marzo) e a Roma (a maggio) – e l'assistenza ai gruppi più vulnerabili.

5. Consapevole del ruolo chiave delle infrastrutture per il commercio e lo sviluppo economico, l'Italia manterrà il proprio impegno nell'espansione del sistema infrastrutturale afgano, proseguendo la cooperazione avviata con le competenti controparti afghane per la costruzione dell'autostrada nazionale Kabul-Bamyan. L'Italia sosterrà il potenziamento delle infrastrutture strategiche della provincia di Herat, per farne il motore di sviluppo di tutta la Regione Occidentale inclusi il Corridoio Est/Ovest (da Herat a Chest-i-Sharif), l'Aeroporto Internazionale di Herat e altro. A questo fine, l'Italia ha offerto un credito d'aiuto ad elevata concessionalità (80%) di 150 milioni di Euro. L'Italia continuerà a sostenere lo sviluppo della rete stradale provinciale di Herat e della regione occidentale, attraverso il National Rural Access Program (NRAP).

6. Al fine di incoraggiare le competenze locali e rafforzarne *ownership* e responsabilità, così come per assicurarne sostenibilità ed efficacia degli interventi, l'Italia continuerà a canalizzare il proprio aiuto e principalmente attraverso il bilancio dell'Afghanistan, sostenendo i Programmi Prioritari Nazionali (NPPs), in linea con la Strategia Afgana per lo Sviluppo (*Afghan Development Strategy*) e le Conclusioni della Conferenza di Kabul del luglio 2010. Contestualmente, la Parte afgana ribadisce il prorpio impegno a migliorare la gestione delle finanze pubbliche e la capacità di spesa e ad attuare la riforma del regime di bilancio provinciale allo scopo ultimo di migliorare l'erogazione di servizi al pubblico.

7. Entrambe le Parti riconoscono l'importanza che riveste lo Stato di diritto nel costruire una società democratica, contrastare la corruzione, migliorare la governance e creare un ambiente favorevole agli investimenti privati. Proseguendo nel suo impegno nel settore dello Stato di diritto in Afghanistan, e in linea con le Conclusioni della Conferenza di Roma del 2007, l'Italia continuerà a sostenere lo Stato di diritto, allo scopo di rafforzare le capacità del sistema giudiziario, migliorare l'accesso alla giustizia e promuovere il rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle donne e delle minoranze afgane, principalmente attraverso i Programmi Prioritari Nazionali (*NPPs*). Un'attenzione speciale continuerà a essere riservata alla promozione dei diritti delle donne, rafforzando la componente dell'uguaglianza di genere nei programmi italiani anche con l'obiettivo di sostenere le istituzioni e l'effettiva applicazione di leggi fondamentali come la Legge sulla Eliminazione della Violenza contro le Donne (EVAW).

8. Al fine di sostenere l'applicazione delle politiche relative alla lotta alla corruzione nel settore pubblico e dei programmi di rafforzamento delle capacità istituzionali (*capacity building*), a livello nazionale come locale, l'Italia continuerà a prestare il proprio sostegno attraverso i Programmi Prioritari Nazionali in corso, in stretta collaborazione con le competenti Istituzioni afgane, e a offrire assistenza e formazione ai funzionari pubblici afgani – inclusi i giovani diplomatici – anche attraverso Istituti italiani di Alta Formazione.

9. Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione del Programma Paese e di discutere le priorità e i programmi, le due Parti concordano di convocare consultazioni annuali, a livello tecnico, tra il Ministro delle Finanze della Repubblica Islamica dell'Afghanistan e il Ministro degli Esteri italiano nel quadro del Dialogo per la Cooperazione allo Sviluppo afgana con la comunità dei donatori.

Articolo 3

Cooperazione per la sicurezza

1. Entrambe le Parti riconoscono l'importanza di un sostegno duraturo, da parte internazionale, alla sicurezza in Afghanistan, con un'attenzione specifica alla sostenibilità e alla professionalità delle Forze Nazionali di Sicurezza Afghane (ANSF). L'Italia evidenzia che il proprio impegno nel settore sicurezza, fino al compimento della Transizione nel 2014 e oltre, evolverà nel quadro dell'impegno e delle attività NATO-ISAF in Afghanistan.

2. L'Italia continuerà a sostenere le forze di sicurezza afgane (ANSF), contribuendo in particolare alla loro formazione e al loro addestramento, e dopo il 2014, concentrandosi sulle attività di consulenza e assistenza a favore delle stesse, essenziali a sviluppare e consolidare la capacità degli afgani di gestire la sicurezza, in conformità con gli standard internazionali in materia di diritti umani. L'Italia canalizzerà i propri interventi nel quadro ISAF e di EUPOL, seguendo l'evolversi dei rispettivi contesti.

3. La Parte Italiana continuerà a sostenere e ad attuare, in stretta collaborazione con le Autorità afgane, su base bilaterale, specifiche iniziative di formazione per le forze di sicurezza afgane, da tenersi in Italia come in Afghanistan, con il coinvolgimento anche di istituzioni specializzate. Tali iniziative saranno incentrate in particolar modo sul diritto umanitario e i diritti umani.

4. Le due Parti richiamano l'importanza delle attività finora condotte congiuntamente, per migliorare i controlli di frontiera e sviluppare la capacità delle istituzioni afgane responsabili di riscuotere le entrate doganali. L'Italia continuerà a contribuire alle attività di *capacity building* e di addestramento dei funzionari doganali e della Polizia di Frontiera afgana, anche attraverso programmi gestiti dalla Guardia di Finanza italiana.

5. Per quanto riguarda processo di reintegrazione, l'Italia continuerà sostenere il Programma afgano per la Pace e la Reintegrazione (APRP), incoraggiando ulteriori sforzi per affrontare le sfide operative che rimangono, anche attraverso i rigorosi e appropriati meccanismi di controllo, concordati nell'ambito della Conferenza di Revisione del APRP del Maggio 2011.

Articolo 4

Cooperazione in materia di lotta al traffico di droga e in materia di polizia

1. Consapevoli della seria minaccia che la coltivazione, la produzione, la lavorazione, il traffico e il consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e dei loro precursori rappresentano per la sicurezza e lo sviluppo dell'Afghanistan, le due Parti concordano sulla necessità di una stretta collaborazione per contrastare tali fenomeni, anche attraverso la promozione di un approccio regionale nelle lotta agli stupefacenti, in raccordo con l'*United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC).

2. La cooperazione bilaterale in questo ambito sarà regolata, nel lungo periodo, dall'Accordo di Cooperazione in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e dei loro precursori, firmato a Roma il 2 giugno 2011, una volta entrato in vigore. i seguiti dell'Accordo verranno concordati e messi in atto in aree di cooperazione come studio, ricerca ed eventuali analisi congiunte; costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito; formazione ed addestramento del personale preposto alle attività antidroga; nuove metodologie tecnico scientifiche e di investigazione; partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale; reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e di procedure operative. Per quanto riguarda la Parte italiana, all'Accordo sarà data attuazione da parte del Ministero degli

Interni; per la parte Afgana, all'Accordo sarà data attuazione da parte del Ministero per le Attività Antidroga, della Direzione Nazionale della Sicurezza e del Ministero dell'Interno.

3. Ulteriori eventuali strumenti bilaterali di cooperazione di polizia saranno esplorati congiuntamente.

Articolo 5

Cooperazione economica

1. Entrambe le Parti sottolineano l'importanza di incrementare gli scambi bilaterali e gli investimenti e ribadiscono il proprio impegno ad agevolare le relazioni economiche. Gli eventi di collaborazione economica occorsi sinora a livello bilaterale hanno promosso una proficua interazione tra la comunità di affari dell'una e dell'altra Parte, e hanno aperto la strada a nuove opportunità per lo sviluppo della cooperazione nei settori del marmo, dell'agroalimentare, del tessile, delle infrastrutture, e altri. Tenendo presente la specificità del modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese (PMI) per la crescita del settore manifatturiero, le due Parti si sono accordate per agevolare scambi di esperienze e formazione basata sul modello italiano.

2. Saranno concordati e attuati i seguiti del Memorandum d'Intesa per la promozione della cooperazione economica fra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Afghanistan e il Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana, firmato il 12 aprile 2011 e valido per 5 anni. In particolare, il Memorandum d'Intesa è finalizzato a sviluppare la cooperazione nei seguenti settori: risorse minerarie e idrocarburi; centrali di produzione energetica su piccola scala (fra cui le centrali fotovoltaiche) e pompe idrauliche; infrastrutture (fra cui l'Aeroporto di Herat e la strada fra Herat e Chest-i-Sharif); marmo; tessile; agricoltura; industria agroalimentare; gioielli (pietre preziose e semi-preziose) e cemento; sanità; tecnologie "a scavi ridotti". Una volta scaduti i termini dell'Accordo, saranno presi in esame ulteriori strumenti bilaterali, che tengano conto degli sviluppi occorsi.

3. Entrambe le Parti riconoscono che lo sviluppo delle relazioni economiche richiede uno sforzo maggiore, da parte del governo afgano, perché venga creato un ambiente favorevole agli investimenti, nonché appropriate condizioni di sicurezza. A tale riguardo, le due Parti prenderanno in considerazione eventuali discussioni circa gli strumenti appropriati, volti a favorire un ambiente adatto agli affari e agli investimenti stranieri in Afghanistan.

Articolo 6

Cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione

1. Le due Parti convengono di sviluppare la cooperazione e gli scambi anche in materia di restauro e di conservazione del patrimonio storico e archeologico. Esse convengono, inoltre, di rafforzare la collaborazione in materia di lotta al traffico illecito di beni culturali e di incoraggiare gli scambi accademici fra le Università e la promozione della lingua italiana in Afghanistan. L'Italia, previa disponibilità di fondi, continuerà a garantire alla Parte afgana 200 mensilità di borse di studio per corsi di alta formazione in Italia.

2. In questa stessa prospettiva, le due Parti convengono di esplorare la possibilità di avviare negoziati per un Accordo Quadro per la cooperazione culturale.

3. Le due Parti sottolineano l'importanza dei Media Afghani (stampa, radio e televisione) e il ruolo essenziale che essi ricoprono in una società democratica quali veicoli di tolleranza e di pace e convengono di promuovere in tale senso iniziative congiunte, come il "Forum dei Media Afghani" tenutosi a Roma nell'aprile 2010.

Articolo 7

Disposizioni finali

Le due parti concordano che l'attuazione del presente Accordo sarà seguita e rivista da una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli Esteri, con la partecipazione di rappresentanti di altri Ministeri competenti, che si terrà alternativamente in Afghanistan e in Italia, su base annuale. Le disposizioni del presente Accordo non arrecano pregiudizio ai diritti ed alle obbligazioni sorte da trattati firmati dalle Parti con Paesi terzi o con Organizzazioni Internazionali.

Il presente Accordo sarà vincolante ed entrerà in vigore alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti comunicheranno che i rispettivi processi di ratifica sono stati completati. Ciascuna parte potrà porre termine all'Accordo previa notifica scritta con tre mesi di preavviso; l'Accordo rimarrà in vigore fino a che avrà termine o sia sostituito da un altro strumento bilaterale. Il contenuto dell'Accordo sarà attuato dalle due Parti in accordo con le legislazioni nazionali, gli obblighi internazionali e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Qualunque disputa riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo dovrà essere risolta attraverso i canali diplomatici. L'Accordo potrà essere emendato dalle parti. Qualunque emendamento sarà soggetto alle procedure stabilite per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Fatto a Roma, il giorno 26 gennaio 2012, in due originali in lingua italiana e inglese, dari, pashtu, tutti facenti uguale fede. In caso di divergenza nell'interpretazione tra italiano, inglese, dari e pashtu prevarrà la versione inglese.

Per la Repubblica italiana
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Professor Mario Monti

Per la Repubblica Islamica d'Afghanistan
Il Presidente della Repubblica
Hamid Karzai

Agreement
ON LONG TERM BILATERAL PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

The Government of Italy and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan,

Building on the existing long-established traditional friendship between the two Countries, based on the mutual respect of independence, national sovereignty and territorial integrity, and in accordance with the principles of the UN Charter;

Wishing to continue to work towards the establishment of a long term partnership based on close understanding, excellent political dialogue, shared interests and common goals;

Conscious of the need of a firm commitment of the international community to stand by and support Afghanistan till the completion of Transition and in the long run beyond 2014, as agreed at the International Conference held in Bonn on 5 December 2011, to help laying the foundations of Transformation of Afghanistan into a stable and prosperous country living in peace in a stable and prosperous region;

Recognizing the threat posed by terrorism and violent extremism and the need to ensure that Afghanistan never again become a safe haven for any terrorist group;

Agreeing to work together in further strengthening the bilateral relationship, also in the context of the forthcoming NATO Enduring Partnership and of the forthcoming Cooperation Agreement on Partnership and Development between Afghanistan and the European Union, as well as in coherence with UN goals;

Underlining that the Kabul Process is based on mutual commitment of both the International Community and the Government of Afghanistan, acknowledging the progress ensured so far and recognizing the need to pursue steady improvements in reinforcing accountable Afghan civilian institutions and civil service, improving governance and transparency and the connection between national and sub-national levels, as well as justice and the rule of law, within the commitments made at the London and Kabul Conference and the Kabul Process;

Recognizing the need to continue to building strong, democratic, functioning and mutually balancing Afghan political institutions, reaffirming the need of acting in full compliance with international human rights norms, including women's rights, in line with the letter and the spirit of the Afghan Constitution, acknowledging the positive role that civil society and independent media can play in support to building a peaceful and sustainable Afghanistan, hereby agree on the following:

Article 1

Political Cooperation

1. The two Sides stress the importance of the annual consultations at the level of senior officials of the two Foreign Ministries, as foreseen by the Memorandum of Understanding signed in Rome by the two Ministers on 2nd June 2011, to undertake exchanges of views on bilateral, regional and international issues, and achieve greater interaction in the international arena and in multilateral fora.

2. The Afghan Side expresses its deep appreciation for the role played by Italy in Afghanistan, including in Herat province both in security and development and

governance/rule of law fields. The two Sides share the need to build on this legacy to reinforce the Italian diplomatic and civilian presence in Herat.

3. Both Sides underscored the key role of regional cooperation for stability and development in Afghanistan and the region and reiterated their full support for a more comprehensive regional approach in pursuit of long-term peace, stability and prosperity. Both Sides expressed therefore full support to the Istanbul process launched on 2 November 2011 and to the effective implementation of the confidence building measures agreed on that occasion, looking forward to timely follow up actions. The two Parties recognized that there is considerable potential for closer regional integration through boosting trade and transit networks along historical trade routes.

4. The two Sides will jointly consider possible initiatives to enhance the role and capability of the Afghan Parliament through promoting effectiveness of parliamentary functions, especially with regard to legislative drafting.

Article 2

Development Cooperation and Capacity Building

1. The Italian commitment in favour of the development of Afghanistan, which amounts so far to 570 million Euros in grant, is aimed at contributing to the reconstruction and development of Afghanistan and to the achievement of MDGs targets, promoting good governance and the respect of human rights, the empowerment of women, fostering child protection, fighting against illicit drugs, corruption and illegality.

2. The bilateral Development Cooperation Framework Agreement signed on 19 October 2010 and entered into force shall regulate the implementation of the aforementioned principles and actions. The Country Programme is a subsidiary agreement of the said bilateral Agreement, through which the parties will define the priorities and identify development projects to be implemented. Actions included in the Country Programme will be spread over a three-year period, yearly updatable. Once the Country programme expires, a new one will be negotiated so as to ensure continuity and predictability.

3. The Italian commitment in this domain will be ensured in the longer run and support will be continued within the framework of agreements between Afghanistan and the International Community, and according to plans to be jointly detailed. The efficient and transparent allocation by the Afghan Government of international resources, accountability, greater effectiveness in improving absorption and delivery capacity remain necessary to allow Italian civilian cooperation to progress.

4. In a long term perspective, with the aim of contributing to achieving greater aid coordination and effectiveness, Italian cooperation aid will be mostly directed to the following focus-sectors: economic and rural development (including promotion of alternative livelihood , such as saffron); Governance and Rule of Law; infrastructure and natural resources. This while continuing its traditional support in areas of activity such as health and humanitarian aid. The Italian cooperation will equally continue to support cross-cutting components such as gender and civil society, building on the Conferences successfully held in Kabul in March 2011 and Rome in May 2011, as well as to provide assistance to vulnerable groups.

5. Recognizing the driving role of infrastructures in boosting trade and economic development, Italy will continue its commitment to expanding Afghanistan infrastructure

system, building on the successful cooperation established with Afghan relevant counterparts for the construction of Kabul-Bamyan National Highway. Italy will support the enhancement and upgrade of key strategic infrastructures in Herat province to make it a hub for the development of the whole Western Region, including the East West Corridor (from Herat to Chest-i-Sharif), Herat International Airport and others. To this end, Italy offered a financial package of 150 million Euros in 80% highly concessional soft loans. Italy will continue to support the development of provincial road network in Herat and the West through the National Rural Access Program (NRAP).

6. To support local capacities and strengthen ownership and responsibility, and ensuring sustainability and effectiveness, Italy channels and will continue channelling its aid mainly through the Afghan budget and supporting National Priority Programs (NPPs), in line with the Afghan Development Strategy and Kabul Conference Conclusions in July 2010. In parallel, the Afghan Side reiterated its commitment to strengthening public finance management and budget execution and implementing provincial budgeting reform with the final aim of improving service delivery to the people.

7. Both Sides recognize the importance of the rule of law to build a democratic society, tackle corruption, improve governance and establish a conducive environment for private investments. Building on its commitment to the rule of law sector in Afghanistan and in line with 2007 Rome Conference Conclusions, Italy will continue to support the rule of law in order to build the capacity of the judicial system, improving access to justice and enhancing promotion and respect of human rights, including those of Afghanistan women and minorities, mainly through relevant Afghan National Priority Programs (NPPs). Particular attention will continue to be devoted to promoting women's rights by reinforcing gender components of Italian programs also with a view to strengthening institutions and effective implementation of basic laws such as the EVAW (Eliminating Violence against Women Law).

8. To support implementation of anti-corruption policies and capacity building programmes in the public sector both at national and sub-national levels, Italy will continue its support through ongoing National Priority Programs in close co-operation with relevant Afghan Institutions, and provide expertise and training for Afghan public officials, including young diplomats, through Italian Higher Education Institutions.

9. In order to review progress in the implementation of the Country Program and hold discussions on priorities and programs, the two Sides agree to convene annual technical level consultations between the Ministry of Finance of the Islamic Republic of Afghanistan and the Ministry of Foreign Affairs of Italy in the framework of Afghanistan's Development Cooperation Dialogue with the donor community.

Article 3

Security cooperation

1. Both Sides recognized the importance of an enduring international support to security in Afghanistan, with specific regard to the sustainability and professionalism of the Afghan National Security Forces (ANSF). The Italian Side underlined that its commitment in the security sector up to the completion of transition in 2014 and beyond will evolve in the framework of the NATO-ISAF engagement and activities in Afghanistan.

2. Italy will continue to support the ANSF, in particular through contributing to their training and mentoring and, beyond 2014, focussing on their advising and counselling, essential to build and consolidate the Afghan capacity in managing security responsibilities in compliance with international human rights standards. As appropriate, Italy will channel its interventions in the framework of both ISAF and EUPOL, accordingly with their evolution.

3. The Italian Side will also continue to support and implement, in close cooperation with the Afghan authorities, ad hoc training initiatives for the ANSF on a bilateral basis, to be held both in Italy and Afghanistan, also by involving specialised institutions. These initiatives will be mainly focussed on humanitarian law and human rights.

4. The two Sides recalled the importance of the activities jointly carried out so far to improve border control and to enhance the capacity of Afghan institutions responsible for the collection of customs revenues. Italy confirmed its readiness to continue to contribute to capacity building and training activities for customs officers and the Afghan Border Police, including through programmes led by the Italian Guardia di Finanza.

5. As for reintegration process, the Italian Side will continue to support the Afghan Peace and Reintegration Program (APRP), encouraging further efforts to address remaining operational challenges, including through a proper and rigorous vetting mechanism, as agreed by the APRP Review Conference in May 2011.

Article 4

Counter-narcotics and law enforcement cooperation

1. Recognizing that illicit cultivation, production, manufacturing, trafficking and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors pose a serious threat to Afghanistan's security and development, both Sides agreed on the need to closely cooperate to counter these phenomena, including through the promotion of a regional approach to counter-narcotics in coordination with UNODC (United Nations Organization on Drugs and Crimes).

2. Bilateral cooperation in this field will be regulated in the long run by the Cooperation Agreement on preventing and combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, signed in Rome on 2nd June 2011, once entered into force. Appropriate follow up actions will be agreed and implemented in areas of cooperation such as study, research and possible joint analyses; constant and mutual updating on criminal phenomena linked to drugs illicit trafficking; education and training of the personnel involved in anti-drug activities; new technical/scientific and investigation methodologies; attendance at courses, seminars, conferences and meetings on issues of mutual institutional interest; mutual and constant updating on the introduction in their respective Countries of new operational rules and procedures. For the Italian Side, the Agreement will be implemented by the Ministry of Interior. For the Islamic Republic of Afghanistan the Agreement will be implemented by the Ministry of Counter-Narcotics, the National Directorate of Security and the Ministry of Interior.

3. Further possible bilateral instruments of cooperation in the field of law enforcement will be jointly explored.

Article 5

Economic Cooperation

1. Both Sides emphasized the importance of increasing bilateral trade and investment flows and reiterated their commitment to facilitate business exchanges. The bilateral economic events held so far have promoted successful interaction between business on both Sides and opened up new opportunities for enhancing cooperation in the sectors of marble, agri-business, textiles, infrastructure, and others. Considering the specificity of the Italian industrial cluster model and SMEs for growth of the manufacturing sector, they agreed to facilitate exchange of experiences and training on the Italian model.

2. Appropriate actions will be agreed and implemented as a follow up to the Memorandum of Understanding on the promotion of economic cooperation between the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan and the Ministry of Economic Development of the Italian Republic, signed on 12 April 2011 and valid for a period of 5 years. In particular, the MoU aims at strengthening cooperation in the following sectors: hydrocarbons and mineral resources; small-scale power-generation plants (including photovoltaic plants) and water pumps; infrastructures (including Herat Airport and Herat-Chest-i-Sharif Road); marble; textiles; agriculture, food-processing industry and packaging; jewels (precious or semi-precious stone) and cement; health; trenchless technology. Once the MoU expired, further bilateral instruments will be explored taking into account the evolution occurred.

3. Both Sides recognized that the development of business relations requires an additional effort from the Afghan Government to create an enabling environment for investments, as well as appropriate security conditions. In this context, the two Sides will consider discussions on suitable instruments aimed at providing a conducive environment for business and foreign investments in Afghanistan.

Article 6

Cultural Cooperation and Media

1. The two Sides agreed to enhance cooperation and exchanges, inter alia, in restoration and preservation of historical heritage and archeology. They further agreed to strengthen their cooperation against illegal trafficking of cultural assets and to encourage academic exchanges between universities, as well as the promotion of the Italian language in Afghanistan. The Italian Side, subject to availability of funds, will continue to grant to the Afghan Side 200 monthly scholarships per year for higher education courses in Italy.

2. Within this perspective, the two Sides agreed to explore the possibility to start negotiations on a framework agreement for cultural cooperation.

3. The two Sides underlined the importance of the Afghan Media (Press, Radio and Television) and their essential role in a democratic society as vehicles of tolerance and peace, and agreed to promote joint initiatives such as the "Afghan Media Forum" held in Rome in April 2010.

Article 7

Final provisions

The two sides decide that the implementation of the present Agreement be followed up and reviewed by a joint commission chaired by the two Foreign Ministers, with the participation of representatives of other relevant Ministries, to be held alternatively in Afghanistan and in Italy, on a yearly basis. The provisions of the present Agreement are without any prejudice to the rights and obligations under treaties signed by the Parties with third Countries or with International Organizations.

The present Agreement shall be binding and shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall communicate each other that respective ratification procedures have been completed. The Agreement may be terminated by either Side upon three months written notification; it shall remain in effect until terminated or replaced by other bilateral instruments. Cooperation specified in this Agreement will be implemented by the two Sides in accordance with National legislations, International obligations and, as far as Italy is concerned, in accordance with obligations stemming from EU membership.

Any dispute concerning the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through diplomatic channels. The Agreement may be amended by the Parties. Any amendment shall be subject to the procedures established for the entry into force of the same Agreement.

Done in Rome on 26 January 2012 in two originals in Italian, English, Dari and Pashtu languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation between Italian, English, Dari and Pashtu language versions, the English version shall prevail.

For the Italian Republic The President of the Council of Ministers Professor Mario Monti	For the Islamic Republic of Afghanistan The President of the Republic Hamid Karzai

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Foreign Affairs

د افغانستان اسلامی جمهوریت
وزارت امور خارجه

ریاست حقوق و معاهدات
Law & Treaties Department

شماره: ۳۸۳
تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۲

یادداشت

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اظهار تعارفات به سفارت ایتالیا در کابل احتراماً اشعار می دارد:

به تعقیب یادداشت شماره ۲۰۸۰ مؤرخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ خویش می نگاریم:

یادداشت شماره ۷۱۹ مؤرخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۳ سفارت ایتالیا مبنی بر امضاء موافقتنامهٔ همکاری دراز مدت دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا به این ریاست مواصلت نموده است. با تائید از تسلیمی آن باید گفت که مراحل قانونی سند یاد شده در جمهوری اسلامی افغانستان انجام یافته و مرعی الاجرا می باشد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اغتنام از فرصت به تجدید احترامات فایقه می پردازد.

به سفارت جمهوری ایتالیا در کابل

Telephone: +93 20 2100378 Email:ltd.mofa@yahoo.com Website: www.mfa.gov.af

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Foreign Affairs

Rights &Treaties Department

No: 383

Date: 02.02.1392 / 22.04.2013

Verbal Note

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan presents its compliments to the Embassy of Italy in Kabul and informs as follows.

Following Verbal note n. 2080 dated 1391.07.12 / 27.08.2012 informs that, the Verbal note n. 719 dated 17.03.2013 from Italian Embassy for Signature of bilateral long term cooperation agreement between Islamic Republic of Afghanistan and Republic of Italy has been arrived to this department, With the approval of the submission the procedures of document has finished so now this document is applicable.

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan avails itself of this opportunity to renew the assurance of its highest consideration.

....

Embassy of Italy in Kabul

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Foreign Affairs

د افغانســـتان اسلامی جمهوریت
وزارت امـــورخارجه

ریاست حقوق و معاهدات
Law & Treaties Department

شماره: ۱۰۸۰
تاریخ: ۱۲/۷/۱۳۹۱

یادداشت

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اظهار تعارفات به سفارت دولت جمهوری ایتالیا در کابل احتراماً اشعار می دارد:

موافقتنامهٔ همکاری دراز مدت دوجانبه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری ایتالیا که به تاریخ ۲۶جینوری ۲۰۱۲ در شهر روم به امضاء رسیده بود، طی مراحل قانونی آن در جمهوری اسلامی افغانستان انجام یافته و مرعی الاجراء می باشد.

مراتب فوق به آن سفارت نگاشته شد، موجب امتنان خواهد بود هرگاه موضوع را به اطلاع مقامات کشور متبوع خویش رسانیده و از نتیجه این وزارت را مطلع فرمایند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با اغتنام از فرصت به تجدید احترامات فایقه می پردازد.

به سفارت جمهوری ایتالیا درکابل

Telephone: +93 20 2100 378 Email:ltd.mofa@yahoo.com Website: www.mfa.gov.af

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Foreign Affairs
Law and Treaty Department

N. 2080
Date: 12/07/1391 = 03/10/2012

Verbal Note

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic of Afghanistan presents its compliments to the Embassy of Italy in Kabul and has the honor to inform as follows.

The formal procedure of the bilateral agreement of long-term cooperation that has been signed between the Islamic Republic of Afghanistan and Republic of Italy on 26th of January 2012 in Rome is finalized in the Islamic Republic of Afghanistan and the agreement is effective.

We would like to send the above mentioned information to the related authorities of your esteemed country and kindly inform this Ministry from its results.

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy in Kabul the assurances of its highest consideration.

Embassy of Italy in Kabul

AS

AMBASCIATA D'ITALIA

KABUL

Kabul, 17 MAR 2013

Prot. 719

VERBAL NOTE

The Embassy of Italy in Kabul presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan and, with reference to the Agreement on long term bilateral partnership and cooperation between the Islamic Republic of Afghanistan and the Italian Republic, has the honor to inform as follows.

The President of the Republic of Italy has officially signed the ratification instrument of the above Agreement, thus completing also from the Italian side the internal procedures needed to ensure its entrance into force.

The Embassy of Italy kindly requests the esteemed Law and Treaty Department to confirm the receipt of the present Verbal Note and that the Agreement will entry into force, pursuing its article 7, on the date of its sending to the Embassy of Italy such confirmations.

The Embassy of Italy in Kabul avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan the assurances of its highest consideration.

Law and Treaty Department
c/c IV Political Department
Ministry of Foreign Affairs
Of the Islamic Republic of Afghanistan

AMBASCIATA D'ITALIA - KABUL
VISTO SI LEGALIZZA
LA FIRMA DI.......
IN QUALITÀ DI.......
IL.......

AMBASCIATA D'ITALIA - KABUL
VISTO PER FOTOCOPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Cancelliere Amministrativo
Leonardo De V...lio

Ambasciata d'Italia
Kabul

17 MAR 2013
719

یادداشت

سفارت ایتالیا مقیم کابل با اظهار تعارفات صمیمانه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و با توجه به امضا توافقنامه مشارکت و همکاری های دوجانبه درازمدت که بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا به امضا رسیده افتخار دارد چنین مینگارد.

رئیس جمهوری ایتالیا رسما توافقنامه فوق الذکر را امضا نمودند، بنابراین، سفارت ایتالیا احترامانه خواهشمند است تا ریاست حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان تسلیمی یادداشت هذا را تایید نموده و به دنبال ماده 7 توافقنامه مذکور بعد از تاریخ فرستادن تاییدی آن قابل اجرا میباشد.

سفارت ایتالیا مقیم کابل با اغتنام از فرصت به تجدید احترامات فایقه خویش به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان میپردازد.

AMBASCIATA D'ITALIA * KABUL *

ریاست حقوق و معاهدات

کاپی
ریاست چهارم سیاسی
وزارت امور خارجه
جمهوری اسلامی افغانستان

<table>
<tr><td colspan="3"><u>SCHEDA PER:</u> GAZZETTA UFFICIALE</td></tr>
<tr><td><u>FIRMA</u>: 10/08/2012</td><td><u>ENTR. VIGORE</u>: 01/04/2013</td><td><u>IN VIGORE</u>: SI</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>PAESE</u>: INDIA</td></tr>
<tr><td colspan="3">MATERIA: TRASFERIMENTO PERSONE CONDANNATE</td></tr>
<tr><td>POSIZIONE:</td><td colspan="2">DEPOSITO: Busta n.</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>TITOLO:</u>
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Roma il 10 agosto 2012</td></tr>
<tr><td>FIRMATO a: Roma</td><td colspan="2">il: 10/08/2012</td></tr>
<tr><td>PROVV. LEG.: =</td><td colspan="2">G.U.:</td></tr>
<tr><td>Italia:
Controparte:
Ricezione:</td><td colspan="2">Comunicato G.U.:
(Tabella II:)</td></tr>
<tr><td colspan="3">DATA ENTR. VIGORE: 01/04/2013</td></tr>
<tr><td colspan="3">DURATA: Indeterminata</td></tr>
<tr><td colspan="3">DEN./DEC.:</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>NOTE</u>: Legge di ratifica 26/10/2012 n. 183 pubblicata in G.U. n. 253 del 29.10.2012</td></tr>
<tr><td>CLAUSOLA ENTR. VIGORE: Art. art. 20</td><td colspan="2">ADEMPIMENTI INTERNI:</td></tr>
<tr><td>Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese, a partire dalla data dell'ultima notifica.</td><td colspan="2">Ratifica Presidenziale con legge di autorizzazione ed esecuzione</td></tr>
<tr><td>Lingue ufficiali: italiano, inglese e hindi</td><td colspan="2">Uff. Negoziatore:
DGMO UFFICIO VI</td></tr>
</table>

17/04/2013

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

IL Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, d'ora in avanti denominate "GLI STATI CONTRAENTI,"

DESIDERANDO sviluppare la loro cooperazione per il trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione sociale,

HANNO CONVENUTO quanto segue.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

a) "condanna" è qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato per un determinato periodo di tempo o per tutta la vita;

b) "sentenza" è una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;

c) "Stato Trasferente" è lo Stato in cui è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

d) "persona condannata" è la persona che sconta una pena detentiva in seguito ad una sentenza pronunciata del giudice;

e) "Stato Ricevente" è lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di scontare la sua pena o quel che ne resta;

Articolo 2
Principi Generali

1) Secondo le disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno Stato Contraente può essere trasferita nel territorio dell'altro al fine di scontare la pena che gli è stata inflitta. A tale proposito, è a norma del presente Accordo, egli può manifestare allo Stato Trasferente o a quello Ricevente, la propria volontà di essere trasferito.

2) Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato Ricevente o da quello Trasferente.

3) Il trasferimento può essere richiesto da una persona condannata che è cittadina di uno degli Stati Contraenti o anche da terzi aventi titolo ad agire per suo conto e a norma delle leggi dello Stato Contraente.

4) Il presente Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Articolo 3
Autorità Centrali

1) Le richieste di trasferimento sono inoltrate attraverso le Autorità Centrali degli Stati Contraenti.

2) L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica italiana è il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale. L'Autorità Centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'Interno.

3) In caso uno Stato Contraente cambia Autorità Centrale, dovrà notificarlo all'altro attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4
Condizioni per il trasferimento

Il presente Accordo si applica soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente;

b) la sentenza è definitiva;

c) non ci sono procedimenti penali a carico della persona condannata nello Stato Trasferente laddove si richiede la sua presenza;

d) la durata della pena ancora da eseguirsi nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento;

e) la persona condannata o - in caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche e mentali - il suo legale rappresentante, acconsente al trasferimento;

f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio;

g) lo Stato Trasferente e lo Stato Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5
Obbligo di fornire informazioni

Ogni persona condannata, alla quale può essere applicato il presente Accordo, deve essere informata dallo Stato Trasferente del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

Articolo 6
Richiesta e documenti a sostegno

1) Ogni persona condannata può richiedere di essere trasferita in conformità al presente Accordo avanzando domanda scritta alle competenti autorità dello Stato Trasferente o dello Stato Ricevente.

2) Se la persona condannata presenta la richiesta allo Stato Ricevente, esso dovrà trasmetterla allo Stato Trasferente;

3) Lo Stato Trasferente trasmette allo Stato Ricevente:

a) se la richiesta è presentata allo Stato Trasferente, una copia di tale richiesta;

b) nome, data e luogo di nascita e residenza, se conosciuta, nello Stato Ricevente della persona condannata, insieme a copia del passaporto o di qualunque altro documento d'identità e, laddove possibile, le impronte digitali;

c) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;

d) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

e) copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;

f) copia delle disposizioni di legge su cui è fondata la sentenza;

g) una dichiarazione che indichi la parte della condanna già scontata, oltre ad informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;

h) quando ne sia il caso, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento nello Stato Trasferente ed ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato Ricevente;

i) una dichiarazione dello Stato Trasferente nella quale si acconsente al trasferimento della persona condannata.

Al fine di giungere ad una decisione sulla base di una richiesta formulata in conformità a questo Accordo, lo Stato Ricevente invierà i seguenti documenti ed informazioni allo Stato Trasferente, a meno che uno dei due non abbia già deciso di non acconsentire al trasferimento;

a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata è un cittadino dello Stato Ricevente,

b) copia della legge in vigore nello Stato Ricevente che prevede che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato Trasferente costituiscono reato anche per la legge dello Stato Ricevente o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio,

c) una dichiarazione sugli effetti di legge o regolamenti relativi alla durata e all'applicazione della condanna nello Stato Ricevente a trasferimento avvenuto della persona condannata, compresa, se possibile, una dichiarazione sugli effetti del comma 3, Art. 9 del presente Accordo sul trasferimento;

d) la disponibilità dello Stato Ricevente ad acconsentire al trasferimento della persona condannata e l'impegno a somministrare il restante della pena;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento lo Stato Trasferente consideri necessario

5) Le domande e le risposte devono essere formulate per iscritto e devono essere indirizzate alle Autorità centrali degli Stati Contraenti.

Articolo 7
Consenso e verifica

1) Lo Stato Trasferente garantirà che la persona che deve dare il consenso al trasferimento lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura da seguire a tale scopo è regolata dalla legge dello Stato Trasferente.

2) Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato Ricevente lo richieda espressamente, lo Stato Trasferente deve dare a quest'ultimo la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato Ricevente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato in modo volontario e con piena consapevolezza delle conseguenze legali ad esso inerenti.

Articolo 8
Decisione

Prima di decidere in ordine al trasferimento di un condannato in conformità alla finalità che si intende perseguire con il presente Accordo, favorendo e facilitando il reinserimento sociale del condannato, le autorità degli Stati Contraenti considerano, tra gli altri fattori, la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato nonché la gravità del reato commesso, le precedenti condanne del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Articolo 9
Continuazione dell'esecuzione della condanna

1) Salvo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Accordo, le autorità dello Stato Ricevente devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena inflitta dalla sentenza dello Stato Trasferente.

2) L'esecuzione della sentenza sarà disciplinata dalla legge dello Stato Ricevente e soltanto tale Stato sarà competente per l'adozione di tutte le relative decisioni.

3) Se la condanna è per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con le leggi dello Stato Ricevente, quest'ultimo può, con il consenso dello Stato Trasferente, adeguare la pena ad una prevista dal proprio ordinamento per un reato similare. Riguardo la natura e la durata, la pena così modificata dovrà corrispondere il più possibile a quella inflitta dalla condanna nello Stato Trasferente. Non dovrà, tuttavia, aggravare ne per natura ne per durata, la condanna inflitta dallo Stato Trasferente.

Articolo 10
Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato Trasferente ha diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

Articolo 11
Grazia, amnistia, indulto

1) Ciascuno Stato può accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.

2) Lo Stato Ricevente, avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti di clemenza, deve darvi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 12
Cessazione dell'esecuzione

Lo Stato Ricevente deve cessare l'esecuzione della pena non appena è informata dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

Articolo 13
Informazioni concernenti l'esecuzione

Lo Stato Ricevente fornirà informazioni allo Stato Trasferente:

a) quando l'esecuzione della pena è stata completata;

b) se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prenderà provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformità alle leggi dello Stato Ricevente.

c) se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.

Articolo 14
Transito

1) Se uno Stato Contraente entra in accordi per il trasferimento di una persona condannata con uno Stato terzo, l'altro deve cooperare per facilitarne l'eventuale transito attraverso il proprio territorio. Lo Stato nel cui territorio la persona trasferita è diretta dovrà presentare preventivamente richiesta di transito all'altro.

2) Uno Stato potrà rifiutare il transito se la persona condannata è un proprio cittadino.

3) Le richieste di transito e le risposte saranno comunicate a norma dell'articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 15

Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato Ricevente, tranne le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato Trasferente.

Lo Stato Ricevente può, tuttavia, chiedere o tentare di recuperare tutto o parte dei costi di trasferimento dalla persona condannata o da altra fonte.

Articolo 16
Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti allegati saranno in inglese o accompagnati da una traduzione in lingua inglese.

Articolo 17
Ambito di Applicazione

Il presente Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte prima e dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 18
Risoluzione delle controversie

1) Le Autorità Centrali si impegnano a risolvere reciprocamente ogni controversia dalla interpretazione, applicazione o esecuzione di questo Accordo.

2) Se le Autorità Centrali non sono in grado di risolvere la controversia reciprocamente, quest'ultima sarà risolta attraverso canali diplomatici.

Articolo 19
La Consegna delle Persona Condannata

La consegna della persona trasferita da parte dello Stato Trasferente a quello Ricevente dovrà avvenire in una località concordata tra i due Stati. Lo Stato Ricevente è responsabile del trasporto del detenuto dallo Stato Trasferente ed anche della custodia della persona condannata al di fuori del proprio territorio.

Articolo 20

Disposizioni Finali

1) Il presente Accordo è subordinato a ratifica. Ogni Stato Contraente notificherà all'altro il prima possibile, per iscritto, attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure giuridiche necessarie alla entrata in vigore dell'Accordo. Quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese, dalla data dell'ultima notifica.

2) Ogni emendamento o modifica al presente Accordo concordato dagli Stati Contraenti, avrà validità come l'Accordo stesso.

3) L'Accordo avrà validità per un periodo indeterminato. Tuttavia, può essere rescisso da ciascuno degli Stati Contraenti mediante preavviso scritto all'altro. La conclusione avrà effetto dopo sei mesi a partire dalla data di tale preavviso.

4) Nonostante la rescissione, questo Accordo continuerà ad applicarsi all'esecuzione di condanne di persone che sono state trasferite, in conformità di questo Accordo, prima della data in cui tale rescissione ha effetto.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il giorno 10 del mese VIII dell'anno 2012 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, hindi ed inglese ________ tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di diversità di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dell'India

ANNEXURE -II

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of India, hereinafter referred to as "The Contracting States",

DESIRING to develop their cooperation on the transfer of sentenced persons in order to facilitate their social rehabilitation;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

a) "sentence" shall be any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court for the commitment of a criminal offence for a determinate period of time or for life imprisonment;

b) "judgment" shall be a decision of a court imposing a sentence;

c) "Transferring State" shall be the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been, transferred;

d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court;

e) "Receiving State" shall be the State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof.

Article 2
General principles

1) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other, in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the Transferring or the Receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

2) Transfer may be requested by either the Transferring or the Receiving State.

3) Transfer may also be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the

Contracting State.

4) The present Agreement shall not apply if the sentenced person has been convicted for an offence under the military law.

Article 3
Central Authorities

1) Requests for transfer shall be sent through the Central Authorities of the Contracting States.

2) The Central Authority for the Government of the Republic of Italy shall be the Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale (Ministry of Justice - Department for Justice Affairs - Directorate General for Criminal Justice). The Central Authority for the Government of the Republic of India shall be the Ministry of Home Affairs.

3) In case a Contracting State changes its Central Authorities, it shall notify the other through diplomatic channels.

Article 4
Conditions for transfer

1) A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:

a) the sentenced person is a national of the Receiving State;

b) the judgment is final;

c) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the Transferring State in which his presence is required.

d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentence still to be served by the sentenced person is at least one year;

e) the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his/her age or physical or mental condition, by any other person entitled to act on his behalf;

f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State or would constitute a criminal offence if committed on its territory; and

g) the Transferring and Receiving States agree to the transfer.

Article 5
Obligation to provide information

Any sentenced person to whom this Agreement may apply shall be informed by the Transferring State of the substance of this Agreement and of the legal consequences of transfer.

Article 6
Request and supporting documents

1) Any sentenced person may request to be transferred under this Agreement submitting a written request to the authorities of either the Transferring or Receiving State.

2) If the request is submitted by the sentenced person to the Receiving State that State shall transmit it to the Transferring State.

3) The Transferring State shall transmit to the Receiving State the following:

a) in case the request is submitted to the Transferring State, a copy of that request;

b) name, date and place of birth and address in the Receiving State, if any, of the sentenced person, along with a copy of his passport or any other personal identification documents and fingerprints, as possible;

c) information on the nature, duration and date of commencement of the sentence;

d) a statement of the facts upon which the sentence was based;

e) a certified true copy of the final judgment;

f) a copy of the law provisions on which the sentence is based;

g) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission of sentence or any other relevant element to the enforcement of the sentence;

h) whenever appropriate, any medical or social report on the sentenced person, any information on his/her treatment in the Transferring State and any recommendation for continuing his/her treatment in the Receiving State.

i) a statement from the Transferring State agreeing to the transfer of the sentenced person.

4) For the purpose of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the Receiving State shall send the following information and documents to the Transferring State unless either the Receiving or the Transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving State;

b) a copy of the relevant law of the Receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring State constitute a criminal offence according to the law of the Receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the Receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 3 of Article 9 of this Agreement on his transfer;

d) the willingness of the Receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence still to be served;

e) any other information or document which the Transferring State may consider necessary.

5) Any request and any reply shall be made in writing and addressed to the Central Authorities of the Contracting States.

Article 7
Consent and its verification

1) The Transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring State.

2) If the Receiving State makes express request, before the transfer is carried out, the Transferring State shall grant the other an opportunity to verify, through an official appointed in compliance with the law of the Receiving State, that the consent of the sentenced person is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof.

Article 8
Decision

The authorities of the Contracting States, before deciding on the transfer of a sentenced person in compliance with the aims of this Agreement, in order to favour and facilitate the social rehabilitation of the convicted person shall consider, among other factors, the sovereignty, security and any other essential interest of the State, as well as the seriousness of the offence committed, any previous conviction, the social and family bonds with the environment of origin and health conditions.

Article 9
Continued enforcement of sentence

1) Save as provided under Article 1[illegible] of this Agreement, the Authorities of the Receiving State shall

continue to enforce the sentence complying with the nature and duration of the sentence inflicted by the judgment of the Transferring State.

2) The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

3) If the sentence is by its nature or duration or both, incompatible with the law of the Receiving State, that State may, with the prior consent of the Transferring State, adapt the sentence to a sentence prescribed by its own law for a similar offence. As to its nature and duration, the adapted sentence shall, as far a possible, correspond with that imposed by the judgement of the Transferring State. It shall, however, not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the Transferring State.

Article 10
Review of judgment

The Transferring State alone shall have the right to decide on any application for review of the judgment.

Article 11
Pardon, Amnesty or Commutation

1) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its domestic law, giving immediate communication thereof to the other State.

2) The Receiving State, after being informed of one of the above measures of clemency, shall immediately enforce it in compliance with its own laws.

Article 12
Termination of enforcement

The Receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring State of any decision or measure as a result of which that sentence ceases to be enforceable.

Article 13
Information on enforcement of sentence

The Receiving State shall inform the Transferring State:

a) when the enforcement of the sentence has been completed;

b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases, the Receiving State shall take measures to secure his arrest for the purpose of serving the remainder of his sentence and render him also liable for escaping from prison under the relevant law of the Receiving State.

c) if the Transferring State requests a special report.

Article 14
Transit

1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of a sentenced person with any third State, the other shall cooperate in order to facilitate the transit of the said sentenced person through its territory. The State where the person transferred is directed shall submit to the other State a request for transit in advance.

2) A State may refuse to grant transit if the sentenced person is one of its nationals.

3) Requests for transit and relevant replies shall be communicated as per Article 3 of this Agreement.

Article 15
Costs

1) Any cost deriving from the enforcement of this Agreement shall be borne by the Receiving State, except for costs incurred exclusively on the territory of the Transferring State.
2) The Receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of costs of transfer from the sentenced person or from any other source.

Article 16
Language

Requests and supporting documents shall be in English or accompanied by a translation into English.

Article 17
Scope of Application

This Agreement shall apply to the enforcement of sentences imposed before or after its entry into force.

Article 18
Settlement of Disputes

1) The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.

2) If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

Article 19
Handing Over of Sentenced Persons

The handing over of the transferred person by the Transferring State to the Receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the Transferring and Receiving States. The Receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the Transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside its territory.

Article 20
Final Provisions

1) This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force on the first day of the second month of the date of the last notification.

2) Any amendment or modification to this Agreement agreed upon by the Contracting States shall come into force as the Agreement itself.

3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either Contracting State by giving a written notice of termination to the other. The termination shall take effect after six months from the date of such notice.

4) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at .... on the .... day of ...., in the Hindi, English and Italian languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India

For the Government of the Republic of Italy

13A06998

Marco Mancinetti, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2013-SON-063) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
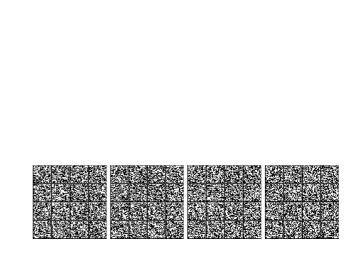
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.